

## TORNATA DEL 26 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI,

E DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO PALLUEL.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge pei sussidi ai danneggiati nella guerra del 1849 — Proposizione del deputato Moia — Parole dei deputati Cagnardi, Fagnani, Iosti e Mellana — Schiarimenti del deputato Di Revel e del relatore Piccon — Dichiarazioni del ministro dell'interno — Chiusura della discussione generale — Reiezione dell'ordine del giorno del deputato Moia — Mutazione di presidenza — Emendamento del deputato Moia all'articolo 1 — Opposizioni del relatore, del ministro dell'interno e del deputato Demaria — Osservazioni dei deputati Borella, Cavallini e Arnulfo — Emendamenti dei deputati Fagnani, Cagnardi e Santa Rosa Teodoro — Approvazione dell'articolo 1 — Relazione del presidente Pinelli della deputazione al Re ed al duca di Genova per il matrimonio di questo — Aggiunte dei deputati Sulis e Mellana all'articolo 1 — Ordini del giorno motivati dei deputati Arnulfo e Riccardi — Reiezione di quelli — Articolo 2 — Proposizione sospensiva del deputato Moia — Osservazioni dei deputati Di Revel, Cavallini, Piccon, relatore, e Jacquemoud Antonio — Emendamenti di quest'ultimo e del deputato Iosti all'articolo 4 — Aggiunta del deputato Cossato — Approvazione dell'articolo — Sospensione delle tornate da sabato a lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 12 3/4 meridiane.

**ARRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**ARNULFO**, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2477. Giuseppe Cravero, Francesco Bronzini e Carlo Montanari, da Torino, chieggono che la Camera si faccia a sollecitamente occuparsi del progetto di legge riguardante l'erezione di un monumento a Carlo Alberto.

2478. Verri Giacomo, di Strevi, propone, onde indurre i vescovi ad obbedire al Governo, che la Camera fra dieci giorni faccia loro giurare lo Statuto, obbligando eziandio tutti gli ecclesiastici a non tenersi persone sospette in casa.

2479. Alessandro Paoletti, di Spezia, propone che ogni legge venga preceduta da una relazione motivata e da un argomento indicante il soggetto della legge come praticavasi pel passato.

2480. Francesco Depaoli, di Arona, domanda si provveda prontamente al riordinamento delle segreterie dei tribunali di prima cognizione, prendendo per norma il progetto di legge già all'uopo presentato dall'ex-ministro Demargherita.

2481. I proprietari dei teatri di Torino, esposto l'esito di una loro precedente petizione già stata riferita alla Camera, chiedono che questa si faccia a sollecitare dal ministro dell'interno la presentazione di una legge che regoli l'esercizio dei teatri, e che quanto alla controversia del tributo del decimo dei loro introiti di cui la direzione generale dei teatri li vorrebbe tuttora gravati verso l'appaltatore del Regio teatro, non fosse lasciata facoltà allo stesso ministro di troncarla con mezzi economici, ma bensì lasciata la sua decisione ai tribunali civili cui compete di diritto.

2482. Gli abitanti di Nizza Monferrato espongono che il

sindaco di quella città fin dal 14 scorso dicembre chiese le sue dimissioni, senza più oltre curarsi di provvedere alle emergenze del pubblico servizio, e che non essendosi ancora provveduto alla nomina di un altro sindaco, sarebbe necessario che la Camera si facesse a sollecitare all'uopo una pronta provvidenza.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

**BERTOLINI.** Prego la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione 2481, colla quale si chiede che si provveda relativamente al diritto che tuttora si esige a favore del teatro Regio dai piccoli teatri, i quali sono minacciati di chiusura dalla direzione dei teatri qualora non paghino più questi diritti. Una petizione, colla quale si chiedeva che fosse regolata quest'azione, che si può quasi chiamare una legge feudale, venne inviata al Ministero, ma esso non ha ancora provveduto, ed anzi la direzione, come poco fa diceva, minaccia questi teatri di chiusura se non si prestano a pagare come per l'avanti questo diritto.

Le parole che io ho detto dimostrano alla Camera il carattere d'urgenza che ha questa petizione; epperò io prego la Camera di volerla così dichiarare.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca relazioni di Commissioni che sono in pronto.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SUSSIDI AI DANNEGGIATI DALLA GUERRA DEL MESE DI MARZO 1849.**

**PRESIDENTE.** Non essendovene, seguirà la discussione sul progetto di legge relativo al credito straordinario di lire 500 mila per sovvenzione ai danneggiati nell'ultima guerra.

La parola è al deputato Moia.

**MOIA.** La Commissione che ebbe l'incarico di esaminare il progetto di legge che ora stiamo discutendo, ci dice per bocca del suo relatore che essa « portò prima di tutto le sue indagini sul punto di sapere se i danneggiati abbiano o no diritto a farsi tenere indenni dal Governo, e fu d'avviso, alla pluralità di sei voti sopra sette votanti, che un tal diritto loro non compete, per non trattarsi nè di perdite provenienti da requisizione, le quali sarebbero indubitatamente rimborsabili, nè di danni cagionati dal fatto del Governo. »

Con ciò ella viene implicitamente a dire che qualora fosse dimostrato che quei danni furono cagionati dal fatto del Governo dovrebbero dallo Stato essere risarciti. Ciò non mi pare difficile a provarsi. Il Governo non è una persona, è un ente morale; la sua azione non è diretta ed immediata, egli agisce col mezzo degli ordini che dà, dai provvedimenti che fa, delle determinazioni che prende, e le conseguenze dirette ed immediate di quegli ordini, di quei provvedimenti, di quelle determinazioni sono fatti dal Governo. I danni che ora si tratta di risarcire furono cagionati dalla guerra; ma se la guerra fu un fatto del Governo, ne viene per conseguenza che quei danni furono *cagionati dal fatto del Governo*. Che la guerra, quella particolarmente del 1849, sia stato un atto spontaneo, una determinazione libera e lungamente meditata dal Governo nessuno, credo, vorrà contrastarlo. Dopo i disastri della prima campagna e la capitolazione di Milano, il maresciallo Radetzky aveva trattato i suoi soldati sulle rive del Ticino e del Po, e rispettate le nostre frontiere.

L'Austria minacciata da ogni lato dalla rivoluzione, lacerata dalla guerra civile, era assai più modesta nelle sue pretese che nol fu di poi, ed avrebbe volentieri scritto ad una pace che non le imponesse l'abbandono di nessuna parte del territorio che i suoi soldati avevano riconquistato. Essa avrebbe forse rinunciato alla pretesa di un'indennità di guerra o fors'anche consentito ad un'ampliamento del nostro territorio a spese dei suoi alleati i duchi di Parma e di Modena. Se la pace non fu conclusa in allora, se nel 1849 si ricominciò la guerra, fu perchè il nostro Governo la volle; egli avrebbe potuto evitarla, e nol fece. E ben fece, o signori, perchè con lui la vollero tutti i poteri dello Stato, e prima a bandirla fu la maggioranza della Camera, fedele espressione della maggioranza della nazione. Nè mi pento, o signori, di averla voluta anch'io, per quanto infelice ne sia stato l'esito, come non mi pento di aver amato la libertà sin dalla prima giovinezza, benchè ciò mi abbia costato dieci anni di carcere e cinque di esilio. Nè il popolo disapprovò i suoi rappresentanti, e quattro mesi dopo il secondo armistizio diede loro nei comizi elettorali un altro voto di fiducia. I deputati che avevano votato la guerra furono quasi tutti rieletti. La nazione comprese che vi hanno dei momenti supremi nei quali i popoli ed i Governi, come gl'individui, devono avere per divisa: « fa quel che devi, avvenga quel che può. »

Signori, se io vi ho provato che la guerra del 1849 fu un

fatto del Governo, non mi rimane più che a ripetervi il mio sillogismo. I danni che ora si tratta di risarcire furono cagionati dalla guerra. La guerra fu un fatto del Governo, dunque quei danni furono *cagionati dal fatto del Governo*; dunque, secondo i principii emessi dalla Commissione per bocca del suo relatore, essi devono essere risarciti dallo Stato. Nè vale il dire che furono cagionati *da forza maggiore o da fatti individuali*, se quella forza maggiore e quei fatti individuali furono effetti diretti od immediati della guerra.

Questo argomento può addursi solo nei casi in cui un Governo fosse costretto da una forza maggiore o da fatti individuali ad intraprendere suo malgrado la guerra, come accade quando un nemico invade inopinatamente lo Stato, e ne diserta le provincie limitrofe. Ma, come vi ho già detto, questo non è il caso nostro; qui il Governo non fu aggredito, ma aggressore, e la guerra fu per lui un atto libero e spontaneo. Posto adunque in questo caso l'obbligo per parte del Governo di risarcire integralmente i danni cagionati dalla guerra del 1849, io ho l'onore di presentarvi un nuovo progetto che io vi propongo come emendamento al progetto della Commissione.

Credo necessario di dare anzi tutto lettura alla Camera del mio progetto che consterebbe di quattro articoli concepiti come segue:

« Art. 1. È aperto al ministro dell'interno sul bilancio del 1849 un credito di 2 milioni di lire per risarcire i danni sofferti dagli abitanti delle provincie di Novara e di Lomellina in occasione della guerra del mese di marzo 1849.

« Art. 2. Il riparto tra i danneggiati verrà fatto sulla base dei danni accertati dalle Commissioni istituite in quelle due provincie, esclusi però i danni per derubamenti di danari.

« Art. 3. I danneggiati che non abbiano un patrimonio di lire 10,000 od una rendita di 4,000 per causa del loro commercio o della loro professione, e quelli il cui risarcimento non giungerebbe a lire 200, saranno risarciti in danaro; gli altri danneggiati saranno risarciti con cedole del debito pubblico creato colla legge 1° febbraio 1850, in ragione di cinque lire di rendita per ogni cento lire di danni accertati.

« Art. 4. Per accertare quali siano i danneggiati che dovranno essere risarciti in danaro, verrà creata dal Governo un'apposita Commissione.

« Essa avviserà ai mezzi più opportuni per accertare lo stato di fortuna dei danneggiati per gli effetti contemplati nell'articolo 3, e provvederà per l'immediato integrale risarcimento dei più bisognosi. »

Voi vedete, o signori, che io ho tenuto conto della nostra situazione finanziaria, e vi propongo un mezzo assai facile per pagar i dovuti risarcimenti, senza accrescere di troppo le strettezze dell'erario. Avendo trattata questa gravissima questione dal lato del diritto, io potrei credermi dispensato dall'entrare in considerazioni di finanze.

Se io sono riuscito a persuadervi che il Governo è obbligato di risarcire i danni cagionati dalla guerra del 1849, nessuno di voi vorrà opporsi a che egli soddisfaccia all'obbligo suo qualunque sia il sacrificio che egli debba imporsi. Davanti all'adempimento di un dovere non è possibile indietreggiare. Ma siccome le considerazioni desunte dallo stato delle nostre finanze potrebbero avere qualche influenza sul vostro voto, io mi farò a trattare brevemente la questione anche da questo lato.

Il Governo e la Commissione vi chiedono 500,000 lire.

Secondo i calcoli che servirono di base al progetto del Governo, si può ragionevolmente supporre che queste 500

mila lire basteranno a risarcire quelli che, a norma dell'articolo 5 del mio progetto, dovrebbero essere pagati in danaro, quelli cioè che non abbiano un patrimonio di lire 10,000 od una rendita di lire mila per causa del loro commercio o della loro professione, e quelli il cui risarcimento non giungerebbe a lire 200. Gli altri dovendo essere soddisfatti in cedole dello Stato, la mia proposta si riduce al pos tutto ad aumentare il nostro debito pubblico di un milione e mezzo, che, calcolato in cinque lire di rendita per ogni cento lire di risarcimento dovuto, com'è prescritto in detto articolo 5, coll'aggiunta di uno per cento di estinzione, importerebbe per le nostre finanze un aggravio di 90,000 lire annue. Questa somma aumenterà di ben poco gl'ingenti sacrifici che ci costò una guerra che tutti acclamarono con entusiasmo, una guerra a cui ci spingeva l'irresistibile potenza degli eventi, a cui pareva che la voce stessa di Dio ci chiamasse; sacrifici che la nazione sopportò colla calma rassegnata di chi ha la coscienza di aver fatto il proprio dovere. Novantamila lire saranno ben poca cosa in un bilancio, chè allorquando avrete realizzate tutte le possibili economie, non potrà mai essere minore di 110 milioni, come lo disse più volte il ministro di finanze. Nessuno, siatene certi, ci farà rimprovero per questa tenue aggiunta destinata a compiere un grand'atto di giustizia che sarà nello stesso tempo un atto grandemente politico. La forza di qualunque associazione non deriva soltanto dal numero e dalla forza degli individui che la compongono, ma dipende altresì, e soprattutto, dalla forza del vincolo che li unisce.

Il principio della solidarietà è il gran vincolo delle società incivilite; senza di esso lo Stato altro non è più che un'arena in cui gl'interessi individuali si muovono una guerra accanita ed interminabile. Se voi negate di risarcire i danni cagionati dalla guerra, come potrete sperare che nel caso di un'altra guerra, che pur troppo è fra le contingenze possibili, i cittadini delle provincie di frontiera vorranno difendere il sacro suolo della patria e contrastare il passo al nemico, se questa loro resistenza che pur profitterebbe a tutto lo Stato dovrà recar loro danni che essi soli dovranno poi sopportare? Più il nemico si fermerà sulle loro terre e maggiori si faranno questi danni, e il loro interesse li consiglierebbe ad aprire invece il varco al nemico a facilitarli il progredire, onde dividere fra molti il danno dell'occupazione straniera, giacchè essi sarebbero di tanto alleggeriti, di quanto le altre provincie dello Stato rimanessero gravate. Voi vedete a quali disastrose conseguenze sarete tratti, se vorrete disconoscere il sacro principio della solidarietà.

Io terminerò il mio discorso con una considerazione finanziaria insieme e politica.

Il Parlamento ha votato cinque milioni annui per sostenere il decoro della famiglia reale. Che cosa dirà la storia, che cosa dirà il popolo se egli ricusa di votare 90,000 lire annue pei nostri fratelli delle provincie di Novara e della Lomellina che tanto ebbero a patire in quella guerra ed a cui questo sarà un ben lieve compenso? Perché, o signori, se voi potete risarcire i danni pecuniari, voi non potete risarcire egualmente le ansie, le paure, la vergogna dell'occupazione straniera, nè le ingiurie e le violenze sofferte nelle persone?

Il progetto da me proposto ha per iscopo principale di sancire il principio del risarcimento integrale, e siccome la redazione potrebbe forse parere ad alcuni difettosa e sarebbe senza fallo migliorata di molto dalla Commissione, io vi propongo, sancito quel principio, di rimandarlo alla Commissione unitamente al progetto da essa elaborato e degli altri

emendamenti che potessero venire proposti. Pertanto prima che la Camera decida se voglia o no passare alla discussione degli articoli, io le propongo la seguente deliberazione:

« Ritenuto che i danni sofferti dagli abitanti delle provincie di Novara e di Lomellina, per cagione della guerra del mese di marzo del 1849, debbano essere integralmente risarciti, la Camera rinvia alla Commissione il progetto di legge relativo a tale oggetto coi proposti emendamenti. »

**CAGNARDI.** Debbo una spiegazione alla Camera per coprire la delicatezza dei Novaresi.

Si sa che nel disastro di Novara quei cittadini andavano a gara per ritirare nelle loro case gli ufficiali e soldati feriti. Prodigarono loro tutte le cure, incontrarono delle spese; ma queste non entrano nei danni di cui se ne reclama il risarcimento. I Novaresi sono paghi in ciò di quella gloria di cui ieri parlava il signor relatore. Anzi dirò che i Novaresi raccolsero i militari d'ogni provincia quali amati loro fratelli, ed intendono di avere soddisfatto un sacro dovere. Neppure entrano nei danni le largizioni fatte da quel municipio nei giorni antecedenti alla guerra, nè quelle volontariamente fatte dai particolari. Non si tratta che di risarcimento di quelli recati coll'incendio, col saccheggio e colle devastazioni delle nostre truppe o dalle austriache dopo l'armistizio.

Ciò premesso, entro nell'esame della legge e la dimostrerò ineffettuabile.

Coll'articolo 2 della Commissione viene così disposto:

« Sono considerati di ristretta fortuna i danneggiati che abbiano una rendita inferiore a lire mila per cause del loro commercio o della loro professione. »

Ma come potrebbesi attivare siffatta disposizione? Sotto i portici di Novara, e propriamente il negozio di merci che fa angolo a destra entrando nella corte dei Tribunali, venne dai militari atterrata la porta, si asportò da essi ciò che si volle, ed il rimanente incendiarono in modo che più non rimasero che i muri anneriti dal fumo.

Nell'inventario che usano di fare i mercanti sul finire del 1848 vi esisteva pel valore di 36,000 lire a prezzo di fabbrica. Tutto questo è notorio.

Quei negozianti si trovarono per ciò nella più desolante miseria; ma mercè un primo soccorso del Governo, mercè l'assicurazione che il regio commissario ripeteva che la nazione avrebbe risarciti tutti i danni che si sarebbero accertati, e stante che le Commissioni da lui nominate procedevano appunto all'accertamento di cotali danni, ritrovarono quegli onesti negozianti chi loro mutò il danaro per riaprire il loro negozio. Sopra lo stesso affidamento del Governo trovarono anche in questa capitale dei negozianti che loro accordarono a credito con interessi le merci per provvedere il loro negozio.

Ora il negozio di cui parlo è forse provveduto pel valore di oltre 20,000 lire, sulle quali ricavano o ricavare debbono il 10 od il 15 per cento onde far fronte al deprezzamento delle merci che col tempo vengono rigettate dalla moda.

Ebbene i negozianti di cui parlo avranno una rendita dal loro commercio di annue lire due o tre mila. Negherete voi perciò di comprenderli nell'indennizzandi?

Voi li mettereste nell'estrema rovina; defraudereste i loro sovventori che sull'affidamento del Governo, o dei suoi principali agenti, loro accordarono le merci, loro mutuarono il danaro.

Il caso di codesti negozianti si ripete tra molti nella città di Novara, e mi ricordo del gioielliere Spreafico, d'un altro gioielliere sotto i portici lunghi, dell'oriuolo Campuzzi, ed altri.

Permettetemi ora che vi esponga un altro fatto di cui fui testimonia.

Nel finire di marzo mi recai da Torino alla mia casa in Ghemme. Il viaggio durò, per difetto di cavalli, oltre il doppio del tempo ordinario. Giunto in Romagnano, affranto dalle fatiche e dalla fame, mi portai al principale albergo, e l'oste non aveva neppure modo di farmi cuocere un paio d'ova (*Risa*), nè di darmi da riposare, e mi condusse egli stesso in altra piccola locanda. Tutto, nel rigore del termine, gli avevano tolto o guastato.

Nè qui vi è punto d'esagerazione, perchè i saccheggiatori ciò che non potevano indossare lo caricavano sugli straordinari veicoli di provianda, col quale mezzo portarono via ai signori Robbiati, fabbricatori di stoffe di cotone per oltre 16,000 lire, ed altre ad un dipresso dello stesso valore ai fabbricatori signori Rossi e Bollati.

L'albergatore summenzionato sugli stessi sovraccennati affidamenti trovò sovventori per poter continuare l'affitto ed esercizio dell'albergo; ed è certo che attualmente la rendita del suo mestiere oltrepassa le annue lire tre mila.

Gli negheremo noi la riparazione dei danni? Coteste 3000 lire sono esse il frutto dei capitali suoi propri, o non piuttosto gl'interessi che egli pagar deve ai mutuant?

Finirò dunque affermando il mio sentimento, ed è: che il Governo non può uscire da quest'affare decorosamente se non sostenendo il primo suo progetto, cioè che le 500,000 lire non siano definitive, e che si lasci aperta la via a successivi provvedimenti d'indennizzazione; e che la guerra sarà applaudita, se i danni derivati dalla guerra nazionale si distribuiranno sull'intera nazione.

Mi riservo di proporre degli emendamenti; ed intanto richiamerò ai distinti lumi del nostro presidente a quest'uopo un articolo riferito dalla gazzetta ufficiale dell'ottobre 1849, così espresso:

« In quanto ai danni occasionati dalle nostre truppe, essi fecero particolare oggetto degli studi di un'apposita Commissione che fu a tal uopo creata in quelle provincie sotto la direzione del commissario straordinario; essa ha già compiuti i suoi lavori; ed a questo riguardo ebbi ad annunziare alla Camera, quando era ministro (ed aveva cessato solo da due giorni), che fra poco si sarebbe potuto presentare un progetto di legge per venire al riparo di questi danni. Ma s'intende che, quando si parla di riparo di danni, non può riferirsi ciò sicuramente se non ai danni occasionati dalle nostre truppe, in quanto che sopra di essi lo Stato ha una obbligazione di riparare a quei danni che per parte dei suoi agenti stessi fossero fatti. »

Dopo queste osservazioni non ho più nulla ad aggiungere.

**FAGNANI.** Il generoso principio che fu ieri ed oggi pur sostenuto, proclamato in questa Camera, della solidarietà delle odierne nazioni per il pagamento delle indennità della guerra, è un principio che non può a meno d'aver interessato gli animi tutti di voi, o signori, che siete indubitabilmente pur generosi. Perciocchè io credo che voi tutti avrete osservato quanto sia vero, e perciò giusto che le popolazioni delle frontiere, se hanno da essere interessate a soggiacere con intrepido coraggio ai danni smisurati che loro costa a sostenere il primo impeto d'una guerra che non è forse che appena iniziata, bisogna che abbiano la coscienza che la nazione sa pesare la gravezza della loro sofferenza, e ne sa dividere generosamente quei patimenti che si possono dividere, i quali son sempre pochi a fronte dei danni morali, che non hanno nè valutazione, nè risarcimento possibile.

Proclamiamo dunque generosamente ad unanimità questo

principio, che è il solo degno d'una nazione che desideri di veder rispettate al di fuori la libertà che si adopera ad istituire, e che voglia ad ogni costo raggruppare per uno sforzo efficace ed unanime tutte le forze che hanno da costituire al momento opportuno una potenza irresistibile.

Rammentiamo, o signori, che non cedendo e piegando alla volontà di chi ci vuole opprimere, noi riusciremo incolumi e gloriosi dalla gran lotta che abbiamo iniziata.

Rammentiamo, o signori, che quanto più strettamente ci saremo fra di noi affratellati e congiunti, tanto più saremo sicuri ed avventurati di poter riuscire a respingere le esterne oppressioni.

Rammentiamoci che se noi non accorriamo tutti volentieri ed indennizzare le sorti dei particolari che si sono rovinati o che si sono generosamente offerti in olocausto della salute patria, il paese ben si rifarà da sè stesso, ma gl'individui e le famiglie che furono rovinate non si rifaranno mai più da sè stessi; sarà morta in loro la riconoscenza che ognor più le dovrebbe interessare alla causa della patria comune, e venendone l'occasione, si troveranno volontà sgranate ed impotenti.

Ricordatevi in una parola che noi abbiamo imperioso bisogno di fare delle volontà individuali una grande ed energica volontà unica, nazionale, e che se vogliamo fondere i paesi del nostro Stato in un amore unico e generoso, non vi è che un mezzo: quello di occuparci generosamente, ed a tutto potere, per ricostituire le forze dei danneggiati nelle ultime guerre; altrimenti sarebbero irrimediabilmente alienati da noi.

Guardatevi dalla dolorosa taccia che non potremmo scansare, quella, voglio dire, di castigare i Lomellini ed i Novaresi dall'aver essi avuto sentimenti, vorrei dire, più dichiarati di nazionalità.

Se volete che i popoli stiano preparati alle guerre che non potremo evitare, non castigat coloro che più siano stati benemeriti della nazione, nei momenti più solenni e più tremendi della sventura.

Ad onestare quindi il principio che si è con universale riverenza udito ieri qui proclamare colle esigenze e colle ristrettezze presenti dell'erario della nazione, io propongo che tutta intiera la somma dei danni che furono accertati venga alle due provincie risarcita in questo modo: che lire 700,000 siano nel bilancio dell'anno corrente stanziati per l'indennità immediata dei più bisognosi e perciò più benemeriti cittadini; e lo stanziamento di tutta la restante somma venga fin d'ora demandata al bilancio del 1851.

**DI REVEL.** Come membro della Commissione che ebbe parte al lavoro che ora si sta discutendo, io mi credo in dovere di doverlo difendere contro le censure che gli furono fatte. La Commissione aveva per mandato di esaminare il progetto presentato dal Ministero, cosicchè il suo mandato si restringeva a vedere il modo di ripartire la somma delle lire 500,000 proposta dal medesimo. Niuno dei commissari che io sappia, è venuto con mandato di proporre il risarcimento compiuto dei danni portati dalla guerra. In questo stato di cose impertanto la Commissione che cosa dovette fare?

Dovette riconoscere se vi era un diritto acquisito, un diritto incontestabile relativamente al rimborso dei danni patiti. Niun principio previamente sancito dal Parlamento, niuna legge stabilisce che un risarcimento di questa natura dovesse essere corrisposto per i danni sofferti. Riandando quanto in circostanze simili è accaduto in tutti i tempi, trovo che mai in nessun caso i danni della guerra furono risarciti

dal Governo; trovo che in epoche prossime, cioè per la guerra che ebbe luogo prima del presente secolo, sia relativamente alla guerra che succedette dopo il 1800, tanto in un caso come nell'altro, a pace fatta si stabilì bensì che il Governo rimborserebbe i danni procedenti da requisizioni e altri debiti contratti regolarmente, ma mai in nessun caso fu convenuto od ammesso che il Governo risarcirebbe i danni cagionati dai fatti materiali dalla guerra. Conseguentemente la Commissione avendo quindi ritenuto in principio che non vi era un diritto acquisito, dovette unicamente occuparsi del modo di ripartire più equamente che fosse possibile la somma che il Governo proponeva, somma che la Camera per mezzo dei suoi uffici non aveva dissentita, poichè, ripeto, niun commissario, a mia saputa, venne col mandato di proporre l'integralità del rimborso dei danni patiti.

Ora procedendo dietro a questi principii, la Commissione stimò che appunto perchè non v'era un diritto, si dovesse seguire il principio di equità; e il principio di equità lo trovò nel soccorrere i danneggiati che si trovavano in condizione poco agiata, lasciando assolutamente in disparte quelli che, quantunque avessero avuti danni relativamente maggiori, tuttavia per la condizione loro di fortuna non potevano considerarsi come bisognosi di soccorso. Prese per base quella che pareva più razionale, quella cioè di contemplare soltanto nel primo riparto coloro che non avevano che un patrimonio di 10,000 lire, oppure un negozio, arte o professione che loro procurasse soltanto il reddito di un migliaio di lire, ed in questo senso io credo che il caso allegato dal signor Cagnardi di quel negoziante che si trovò avere perduto allora i suoi fondi di negozio, e che adesso lo ha di nuovo, non possa venire obbiettato alla Commissione, perchè non si debbe considerare quello che ha attualmente, ma bensì quello che egli aveva allora, e se per effetto del danno patito fu ridotto nella condizione che è contemplata nella legge, avrà ragione ad un'indennità; se ora il suo negozio è di nuovo aperto, e con denari non suoi, non si può dire che il negozio sia suo. Escluse poi dal partecipare alla indennità tutti coloro che erano in condizione più agiata; ed a questo riguardo dico che negli stati che dalle apposite Commissioni furono fatti scorgersi realmente certe indennità che muovevano le risa; vi si trova tra le altre un'indennità di 5000 e più lire a favore di un proprietario il quale aveva avuto danno nei semineri, in gelsi e robinie. Ora, io domando, se un proprietario che è capace di subire danni di 5000 lire e più in semineri, gelsi e robinie si possa dire un uomo di condizione poco fortunata. Se si dovesse giungere sino a questo punto, converrebbe che si togliesse a tant'altri, che poco o nulla posseggono, il necessario per darlo a colui che è largamente provvisto. La Commissione, ripeto, si è occupata del riparto delle 500,000 lire, perchè nissun commissario aveva mandato di proporre maggior somma, e quando si venga alla discussione degli articoli si vedrà che il mezzo di riparto proposto è quello che maggiormente adegua il principio distributivo.

Quindi io mi oppongo, a nome della Commissione, alla presa in considerazione della proposta del signor Moia di rimandare il progetto alla Commissione, perchè di bel nuovo lo esaminino; mi oppongo poi egualmente al suo progetto, perchè egli propone bensì un cambiamento di forma nel modo di pagamento, ma in fondo la cosa è la stessa: si dia un capitale, o se ne dia la rendita è lo stesso, vuol dire che il Governo a vece di torre a prestito un milione e mezzo che vuol dare in rendita, ne dà fin d'ora la rendita, ma il debito lo contrae lo stesso.

**MOIA.** Dalle premesse dell'onorevole signor preopinante, io quasi m'induceva a trarne una conseguenza molto diversa da quella che egli ne ha tratto. Egli ci disse che la Commissione non aveva mandato di esaminare se convenisse di accordare per questa indennità una somma maggiore di quella proposta dal Governo, e che le sue attribuzioni si limitavano a trovare il miglior modo di ripartire quella somma. Comincerò per dire che dalla relazione della Commissione risulta che essa ha discusso il principio di diritto; ora se la Commissione ha creduto di discutere il diritto che i danneggiati potevano avere di essere risarciti, è naturale che essa ha creduto di poter formolare una conclusione; se la questione di diritto fosse stata risolta in favore del risarcimento integrale, la Commissione sarebbe necessariamente tratta a proporre una somma maggiore. Però io voglio anche ammettere che la Commissione, non avendo ricevuto speciale mandato dagli uffici, non si credesse di aver altro incarico fuor quello di ripartire la somma domandata dal Governo; ma se la Commissione non ha ricevuto quel mandato dagli uffici, essa lo può ricevere ora dalla Camera, ed è appunto per dargli questo mandato che io ho fatto la mia proposta; io non vedo che il signor Di Revel abbia addotto nessun argomento per combattere il principio della solidarietà, il quale, se non è ancora scritto nei nostri Codici, è però una conseguenza dei principii generali del diritto, secondo i quali ogni danneggiato ha il diritto di essere risarcito da colui per fatto del quale ebbe a soffrire danno.

Ora se ho provato, come mi pare di aver fatto, perchè non si è sinora risposto agli argomenti da me addotti, che la guerra è un fatto del Governo, ne viene di conseguenza che quelli che hanno ricevuto danno da questo fatto debbono essere dal Governo risarciti, e perciò insisto nella mia proposizione.

**PICCON, relatore.** Le opposizioni che si fanno al progetto di legge consistono principalmente nel dire che la guerra sia stata il fatto del Governo, ed in ciò io convengo cogli onorevoli preopinanti che veramente non si potrebbe neppur dire che la guerra non sia stata il fatto del Governo, imperocchè fu la medesima desiderata dai rappresentanti della nazione, e per conseguenza conviene ammettere che sia stata desiderata dalla nazione intiera; ma se il principio è vero, io contesto poi le conseguenze che se ne vorrebbero dedurre; la guerra fu bensì il fatto del Governo, ma il Governo non volle certamente che si commettessero degli atti i quali tendessero ad arrecare dei danni agl'individui, alle provincie; quindi da che la guerra fu il fatto del Governo, non si può dedurre che il medesimo debba sopportare le conseguenze di questo fatto, e per verità i principii di diritto sono gli stessi, sia che si applichino alle nazioni, sia che si applichino agli individui. Suppongasi adunque che un padre di famiglia abbia molte persone addette al suo servizio sia per servigi domestici, come anche per la coltura della campagna. In un giorno in cui i lavoranti addetti alla coltura della campagna commetteranno o tutti od alcuni di essi un fatto il quale arrechi danno ad altrui, non si dirà certo per questo che quel padre di famiglia, perchè teneva al suo servizio tali lavoranti, abbia anche partecipato di quel fatto delittuoso, pel quale ne è venuto danno ad altrui.

Quindi io dico che non si devono spingere tant'oltre le conseguenze, e che quand'anche il Governo abbia voluto la guerra, non ha però voluto tutte le conseguenze della medesima.

Queste conseguenze sono piuttosto un caso fortuito, dipendono dalla forza maggiore, e quindi si devono adottare

gli stessi e medesimi principii che regolano tutti i casi di forza maggiore.

Ma mi si dice di poi: vi deve essere solidarietà tra tutti, in modo cioè che pel danno il quale è stato cagionato dalla guerra, voluta da tutta la nazione, deve anche ricadere sopra la nazione intera l'obbligo del risarcimento.

E qui io potrei dire che da quanto ora esposi si troverebbe già elisa una tale opposizione, imperciocchè la nazione come il Governo, ha voluto la guerra, ma non le conseguenze della guerra medesima, non gli atti individuali che hanno avuto per effetto di arrecare danno ad altrui.

Ma oltre di questo, io dico poi che, ammettendo il principio di solidarietà in tutta la sua estensione, converrebbe ammetterlo tanto per i danni, quanto anche per il beneficio possibile che si poteva ritrarre da questa guerra. Ma niuno mi contesterà certamente che la guerra, la quale avrebbe coperto di gloria tutta la nazione, avesse poi a tutte le provincie del nostro Stato potuto arrecare gli stessi e medesimi vantaggi che ad alcune provincie le quali si trovano più vicine al centro del commercio, ed al vantaggio che da essa si poteva ricavare. Quindi il principio di solidarietà non mi pare che sia invocabile, e dirò di più, che questo principio di solidarietà nella questione di cui si occupa la Camera, mi parrebbe solo giusto quando, per risarcire i danni alle persone bisognose, di ristretta fortuna, si chiama in concorso tutta la nazione nella proporzione in cui concorre a sopportare gli altri tributi dello Stato; ma che poi si voglia che le persone di ristretta fortuna, le quali molte volte si trovano imbarazzate nel pagare una contribuzione anche scarsissima di 10, di 15 lire, debbano sopportare una contribuzione maggiore per indennizzare delle persone che hanno delle 15, 20 ed anche delle 30 mila lire di reddito, questo non lo posso riguardare che come un principio il quale lederebbe apertamente la giustizia.

La Commissione intanto credette di declinare dallo stretto rigore del diritto, secondo il quale non sarebbe il Governo neppure tenuto ad indennizzare le persone più bisognose, inquantochè queste persone si trovano in uno stato degno di essere preso in considerazione; e sotto quest'aspetto non credette cosa ingiusta che anche le altre provincie sopportassero qualche maggior contribuzione onde soccorrere le povere famiglie le quali erano state danneggiate; ma non riguardo a quelle che si trovano in condizioni non bisognose. Riguardo a queste la Commissione volle conservare intatto il principio che il Governo non fosse tenuto a dare indennizzazione di sorta alcuna. Io perciò mi oppongo a nome della Commissione alla proposta fatta dall'onorevole signor deputato Moia ed al progetto di legge che egli vorrebbe sostituire a quello della Commissione stessa.

**IOSTI.** Dirò alcune parole ancora circa la questione di cui si tratta, tuttochè in generale non si voglia ammettere il diritto dei danneggiati per il fatto della guerra al risarcimento.

Io farò riflettere ai signori della Commissione che in questo nostro caso è compreso un certo numero di danneggiati che avrebbero un preciso e strettissimo diritto, i quali furono nel progetto della Commissione confusi con tutti gli altri pei quali questo diritto può sembrare incontestabile. E questi sono i danneggiati per il fatto dell'indisciplina dell'esercito.

Questi, secondo la storia, e secondo quello che sino adesso si è praticato appo tutte le nazioni, avrebbero diritto ad essere risarciti, e non si dovrebbero confondere cogli altri danneggiati pel fatto di guerra guerreggiata su luogo o per irruzione del nemico prevalente (*Bene!*)

Ma a parte questi riflessi, ripeto.

Non è per ragione di giustizia e di diritto che io consiglio la Camera di ammettere il totale e completo risarcimento dei danni della guerra, ma sibbene per una ragione di convenienza, per una ragione politica. Ed in poche parole io aggiungerò: conviene o non conviene al paese ammettere questo principio di solidarietà di tutti in una guerra contro lo straniero? Conviene o non conviene a noi pagare con due milioni la forza morale che il Governo e la nazione ritrarranno dal riconoscere questo principio?

Questa è la questione, o signori; ponderatela, e pronunciate.

• Nell'anno scorso si trovarono esposti la Lomellina ed il Novarese ai danni della guerra; domani, o signori, potrebbero trovarsi esposti il Nizzardo e la Savoia. Ora io chiedo, come volete che gli abitanti delle opposte provincie lontane dal pericolo accorran con forte volere, con ferma decisione a difendere le minacciate frontiere, se sapranno che il danno toccherà a quelli soltanto su cui cade materialmente, direttamente? Se invece sapremo anche noi Lomellini e Novaresi che saremo poi chiamati a concorrere colle nostre sostanze a risarcire i danni che avremo lasciati aggravarsi sugli assaliti, oh allora sì che in tutti e nei più lontani eziandio sarà una forte volontà di recare il loro soccorso e di difendere l'integrità dello Stato!

Prescindo dal prendere a disamina l'indole speciale della nostra guerra. Io voglio soltanto osservare, come diceva poco anzi il deputato Fagnani, che la nostra guerra non è che iniziata, e che pur troppo dovremo continuarla noi e i nostri figli. Ma, o signori, se tal cosa succede, se in una guerra di nazionalità voi non siete certi del concorso di tutti, se voi non avete veramente ammesso e incarnato col fatto il principio della solidarietà, come potrete contare voi sulle forze della nazione?

Non aggiungo altre parole a tal proposito, e mi restringerò soltanto a pregare la Camera di seriamente ponderare se giovi al paese di ammettere questo principio di solidarietà nella guerra, e se convenga allo Stato di pagare la forza morale di questo principio al prezzo di due milioni. (*Bene!*)

**MELLANA.** Io non tratterò più a lungo la Camera su cotesto argomento, ma risponderò soltanto ad alcune ragioni addotte dagli onorevoli preopinanti. Primieramente debbo rettificare alcune parole sfuggite al mio onorevole amico Fagnani, che mi pare sieno state a buon diritto male accolte dalla Camera. Io attribuisco ad un mero errore di lingua ciò che egli asserì testè, che cioè le provincie di Lomellina e di Novara avevano mostrato più delle altre affetto ed amore alla causa italiana ed alla libertà.

**FAGNANI.** Alla nazionalità.

**MELLANA.** Con ciò forse intese dire l'onorevole preopinante che quelle provincie furono chiamate prima delle altre a fare dei sacrifici per questa santa causa.

Passo ora a quanto diceva l'onorevole signor relatore, e due sole delle ragioni da lui addotte parmi prezzo dell'opera il combattere. Il signor relatore, forse per indirettamente combattere l'argomento nella antecedente tornata da me addotto, col quale appoggiandomi al disposto di tutte le leggi civili, che tengono in molti casi i padri ed i padroni responsabili dei danni dai figli o dai famigli altrui arrecati, ne deduceva la conseguenza che la nazione deve essere responsabile della mancanza di disciplina di coloro in mano dei quali essa ha poste le armi. Egli adduceva quest'esempio, che, cioè, un padre di famiglia il quale abbia figli o famigli, ove questi fossero da mala volontà indotti al latrocinio o

ad altri delitti, non poteva per questo riputarsene responsabile.

Il signor relatore portava le conseguenze all'estremo limite; invece di stare nel puro senso della legge civile da me citata, egli metteva innanzi un esempio criminale. Non gli ricorderò come dimenticasse che se nel suo caso al figlio è inflitta la pena, al padre non è tolto l'onere del risarcimento dei danni, ma gli dirò solo che il fatto che egli citava non può imputarsi al padre di famiglia, inquantochè egli non ha nè la forza, nè il diritto di punire; che se egli mi porrà il padre di famiglia armato di tutta l'autorità che aveva sotto gli antichi Romani, allora forse potrebbe darsi che il padre fosse anche a ciò tenuto; ma se ai tempi nostri la legge nega, e giustamente, al padre di famiglia di esercitare il diritto penale verso i suoi figli, verso quelli che tiene al suo servizio, ne viene per logica conseguenza che egli non possa essere risponsale dei falli loro, ma invece la nazione, e per essa il Governo, il quale ha il diritto di punire e la forza per farlo, è contabile dei danni arrecati da coloro nei quali esso ha poste le armi e che non ha saputo contenere.

Io ho osservato che l'onorevole deputato Revel non fece cenno di ciò, forse perchè egli non si ricordava che in un'altra legislatura, sorgendo a sostenere l'opinione dell'onorevole nostro attuale presidente, che in allora era ministro, avea ammesso appunto il principio che i danni cagionati dai nostri soldati si dovessero risarcire.

**DI REVEL.** Domando la parola.

**MELLANA.** Fu messa in campo, non so con quale opportunità o previdenza, dall'onorevole relatore la miseria di alcune provincie per ispaventarle al pensiero di nuove gravezze, e quindi ne traeva argomento per conchiudere coll'opporli al progetto Moia; ma non vede il signor relatore che il progetto Moia viene appunto ad esonerare queste provincie. Infatti, ripartendo questi danni in 90,000 lire annue, e ponendole a carico del bilancio, si faranno pagare dalla nazione. Ora i tributi che sono imposti alla nazione vengono pagati proporzionatamente ai mezzi loro da tutte le provincie dello Stato.

Non ignora l'onorevole deputato Piccon che le provincie di Novara e di Lomellina danno al tesoro più di quattro milioni di rendita annua, mentre alcune provincie povere, ch'io potrei nominare, non rendono mezzo milione, o sono passive.

È chiaro dunque che i danni di cui parliamo, in ultima analisi, saranno pagati da quelle medesime provincie a cui si tratta di dare un risarcimento. Solamente sarebbe ripartita la gravezza su più generazioni, sarebbe equamente da tutti gl'individui di quelle provincie sopportata. Solo ora si verrebbe in soccorso degl'individui, e certo quelle provincie povere non concorrerebbero in nulla, o solo proporzionatamente, a quest'atto di nazionale giustizia e di previdente consiglio.

Risponderò ancora ad un'osservazione fatta dall'onorevole conte Di Revel. Egli citava gli esempi della guerra che dovette sopportare il nostro paese sul finire dello scorso secolo e sul principio del presente, ed allegava come in quella circostanza venissero bensì pagate le requisizioni, ma non mai i danni arrecati dalla guerra.

Non voglio qui ricordare i larghi risarcimenti dati ai nobili fedelissimi, massime della Savoia. Quindi non avrei che a ripetergli la ragione stessa da me detta nella precedente tornata, la quale può applicarsi anche a quella guerra alla quale l'onorevole deputato accennava; ma aggiungo di più: in quella guerra vi fu il concorso della nazione? Era interessata nel successo di quella guerra la nazione? Non bisogna nascondere che in quell'epoca le menti piemontesi erano di-

visive in due campi; chi forse desiderava il trionfo delle armi francesi, chi desiderava quello dei coalizzati; e quindi la nazione intera non guerreggiava sotto uno dei due standardi, nè aveva dato il suo consenso a quelle guerre.

D'altronde la vittoria doveva fruttare ad una o ad altra delle estere potenze, ma pur sempre straniera; quando invece la guerra a cui la presente legge si riferisce fu (e la Commissione stessa lo ammise senza contrasto) votata con unanime consenso dalla nazione, e gli utili che se ne sarebbero ottenuti non solo morali, ma anche materiali, sarebbero stati nell'interesse di tutto quanto lo Stato. Questa adunque, a parer mio, è pure una grave considerazione da aggiungersi a tutte quelle già da me svolte per provare essere debito dello Stato, nel caso nostro, di sopperire ai danni che sono potuti derivare da questa guerra medesima.

**DI REVEL.** Domando la parola per un fatto personale.

L'onorevole deputato Mellana, con memoria forse non troppo felice, ha voluto attribuirmi parole che io non ho mai dette. Ben mi ricorda la circostanza a cui egli ha fatto allusione, ed è quando si pugnava la guerra in Lombardia che io proposi che il Governo andasse avanti con imprestiti, dicendo che il pagamento delle spese della guerra potrebbe andar a carico di coloro che ne avrebbero fruito, e che quindi i debiti che si contraevano dovevano poi essere a carico anche delle provincie che si sarebbero unite. Io non credo di aver detto altrimenti. Quando egli mi abbia citate le parole, allora, se saranno bene riferite, io mi vi adatterò. Del resto non credo mai di aver espresso questo principio. Dirò ancora che se io ho accennato a due eventi più prossimi di guerra, a quella, cioè, combattuta prima del 1800, e a quella combattuta posteriormente, dissi che in quella circostanza non si erano indennizzati coloro che avevano patito per forza maggiore, per causa della guerra. Io credo di aver fatto una allusione esattissima, quanto meno a quella anteriore al 1800, poichè credo che ogni qual volta si tratti di guerra di invasione, ho abbastanza buona opinione del mio paese, che questo, qualunque sia il colore di chi viene ad aggredirlo, sarà sempre pronto a difendersi contro di esso. (*Bravo!*)

**MELLANA.** Probabilmente l'onorevole conte Revel non mi ha bene inteso, perchè non mi sarò troppo bene spiegato. Io non ho fatto allusione alle parole alle quali egli accennava, ma bensì a parole da esso dette in occasione di una petizione sporta da alcuni abitanti della Lomellina alla Camera. La petizione sosteneva che si dovesse dalla nazione soddisfare a questo debito. Il ministro degli affari interni, attuale nostro presidente, sorse a combattere quella proposta generale; egli restringeva quest'obbligo ad alcuni casi, fra i quali ammetteva quelli dei danni recati dagl'individui che fecero parte della nostra armata, ed è allora che, se ben mi ricordo, sorse l'onorevole Di Revel ad appoggiare l'opinione del ministro, ed è a quelle parole che io intendeva di alludere, e che al momento non ho presenti alla memoria.

**DI REVEL.** Domando al signor Mellana di voler citare la data e le parole che io ho dette, poichè io contesto assolutamente di aver parlato di ciò nella circostanza accennata.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Prima di accordare la parola al signor ministro chiedo se l'ordine del giorno proposto dal deputato Moia è appoggiato.

(È appoggiato.)

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** A fronte di un ordine del giorno con cui si verrebbe a riconoscere un diritto, il Governo mancherebbe al proprio dovere se apertamente non dichiarasse la propria intenzione.

Egli è evidente che l'ordine del giorno proposto dal deputato Moia parte da un principio affatto opposto a quello che dettava la legge che cade in discussione.

Colla legge di cui si discute si proponeva una somma a carico dello Stato da convertirsi in sussidio ai danneggiati, e ciò perchè il Governo non può riconoscere verun diritto ai medesimi di essere interamente risarciti. Invece l'ordine del giorno riconosce precisamente un diritto nei danneggiati di essere risarciti per intero. Come vedesi adunque, il sistema è perfettamente opposto.

I motivi per i quali si crede dal Ministero che il risarcimento di questi danni non possa essere in diritto dovuto già furono sviluppati e nella relazione del Governo e nella relazione che precede il progetto di legge fatto dalla Commissione, ed anche dai discorsi fatti dal relatore. Dirò tuttavia che se la nazione è obbligata di pagare le spese della guerra, queste spese da lei vengono pagate, ed appunto i progetti che furono presentati per aumentare il debito dello Stato a ciò tendono, di soddisfare questo debito. Dunque il debito della guerra viene appunto soddisfatto dalla nazione che la fece, ma i danni particolari i quali, secondo tutti i principii del diritto pubblico fin qui riconosciuti, sono attribuibili a forza maggiore e a casi fortuiti, non vennero mai da nessun Governo risarciti, e non si devono neanche al dì d'oggi risarcire. Mi asterrò dal dare a questo riguardo lunghe dimostrazioni. Mi basterà solo di osservare che ieri il deputato Iosti diceva che in questa circostanza gli piace un principio di socialismo; oggi si parla di solidarietà. Debbo quindi francamente ed apertamente dichiarare che il socialismo non mi piace in nessuna circostanza, che non conosco questo principio di solidarietà, solidarietà sovversiva delle fortune private, solidarietà sovversiva dei principii di libertà. Dico di più che gli avversari della legge intenderebbero di appoggiarsi all'effetto morale che produrrebbe questa indennità sulle popolazioni, poichè sarebbero certi che movendosi un'altra volta la guerra dell'indipendenza, i danni sarebbero pagati. Ora io dico e sostengo che questo appunto produrrebbe l'effetto contrario. Volete rendere la guerra dell'indipendenza impossibile? Sopraccaricate la nazione d'imposte per pagare i danni, nessuno mai più si muoverà. Ora se risarcite due provincie, ne avrete 12 o 14 che più non si muoveranno, perchè si ricorderanno del danno che toccò loro quando la cosa andò male.

Conchiuderò col dire che se mai (il che non posso credere, perchè troppo contrario a tutti i principii), se mai venisse adottato un ordine del giorno come quello che è proposto, il Ministero è disposto ad adempiere il suo dovere. E il suo dovere sarebbe di dire: il Governo voleva dare un sussidio, voi riconoscete dei diritti; il Ministero ritira la legge, i danneggiati si presentino ai tribunali. (Bravo! a destra)

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Fara-Forni.

**FARA-FORNI.** Non era mia intenzione di prendere la parola sulla delicata questione che da noi si agita, mentre dal canto mio io mi era proposto già di tirare un velo sulle tristi vicende della sgraziata guerra combattuta sui campi di Novara or son dodici mesi.

Pure mi sento chiamato a farlo dallo stato in cui trovasi la questione istessa. Quanto a me, io assicuro la Camera che non peroro per un centesimo, avendo, invece di dar la nota dei danni sofferti in conseguenza di quella guerra, fatta offerta degli stessi alla patria. Ma non posso tacervi, o signori, che miglior trattamento meritano coloro che sono posti in non felice condizione di stato. Si considerano in questa legge solo degni di riguardo coloro che non posseggono più di

10,000 lire, o che traggono dal loro commercio o dalla loro industria il reddito di lire 1000. Ma, o signori, non saranno a considerarsi altresì coloro che, avendo un patrimonio di lire 20,000, hanno impegni di famiglia, e furono anche danneggiati dalla guerra medesima?

Ognuno sa che se ad una famiglia che abbia il reddito di lire 1000, colle quali stentatamente può vivere, viene tolto qualche cosa, o recato danno alle mobilie o al vestiario o ad altro, che deve naturalmente rimettere, vien questa spostata di condizione! Ragion vuole quindi che essa sia pur degna di essere presa in considerazione.

Io non dirò di prendere in considerazione i ricchi, tutt'altro: chè tutti deggiono far sacrifici per la patria; ma insto perchè per quelli aventi tenui mezzi si debba un'indennità pei danni sofferti per le conseguenze dell'ultima guerra. Altrimenti facendo, il Parlamento commetterebbe una notevole ingiustizia. Propongo quindi, anzi faccio viva domanda a che la somma da distribuirsi in complesso sia portata a più alta cifra, onde meglio retribuire gli aventi titolo, come io accennava, all'indennità della quale è caso; riservandomi di meglio proporla e nel modo più consentaneo all'occorrenza nella discussione degli articoli.

**PRESIDENTE.** Consulterò la Camera se intenda che venga chiusa la discussione generale.

(La chiusura della discussione è dichiarata.)

Pongo ai voti l'ordine del giorno del deputato Moia, così concepito:

« Ritenuto che i danni sofferti dagli abitanti delle provincie di Novara e di Lomellina, per cagione della guerra del mese di marzo del 1849, debbano essere integralmente risarciti, la Camera rinvia alla Commissione il progetto di legge relativo a tale oggetto, coi proposti emendamenti. »

(La Camera non approva.)

Consulto la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera assente.)

**FAGNANI.** Faccio avvertire al signor presidente che esso non ha enunciato il mio ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Non l'ho enunciato perchè ella non me lo presentò. Ora la Camera ha già dichiarato di passare alla discussione degli articoli.

Invito il signor vice-presidente Palluel a prendere il posto al seggio presidenziale, dovendo io assentarmi dalla Camera per l'adempimento di un incarico da questa dato ad una sua deputazione presso S. M. ed il duca di Genova.

(Il vice-presidente PALLUEL ascende il seggio presidenziale. Escono dall'aula parlamentare i membri che furono designati dalla sorte a comporre la deputazione incaricata di porgere congratulazioni a S. M. il Re e S. A. R. il duca di Genova pel prossimo matrimonio di questo.)

Presidenza del vice-presidente avvocato PALLUEL.

**PRESIDENTE.** La discussion est ouverte sur l'article premier ainsi conçu:

« È aperto al ministro dell'interno sul bilancio del 1849 un credito di lire 500,000 per sovvenzioni agli abitanti delle provincie di Novara e di Lomellina che furono danneggiati in occasione della guerra del mese di marzo 1849, e che trovansi in ristretta condizione di fortuna. »

**CAGNARDI.** Proporrei a quest'articolo un emendamento così concepito:

« È intanto aperto al Ministero dell'interno sul bilancio



del 1849 un credito di lire 700 mila, » ecc. Il resto come segue.

**MOIA.** Ho già letto alla Camera il progetto che io intendeva di sostituire a quello della Commissione; la Camera non avendo adottato il rinvio alla Commissione, io propongo quel progetto come emendamento. E quindi all'articolo 1° della Commissione propongo come emendamento l'articolo 1° del mio progetto, così concepito:

« È aperto al Ministero dell'interno sul bilancio del 1849 un credito di due milioni di lire per risarcire i danni sofferti dalle due provincie di Novara e Lomellina per la guerra del marzo del 1849. »

Se questo emendamento è appoggiato, io domando la parola per svilupparlo.

(L'emendamento è appoggiato.)

Comincerò per dire che il mio emendamento, scostandosi maggiormente dal progetto della Commissione, mi pare debba avere la precedenza sugli altri.

Il principio di questo emendamento essendo già stato discusso in occasione della deliberazione che io proponevo alla Camera, non ripeterò quello che dissi nella discussione generale, e mi limiterò a rispondere ad alcune obiezioni che mi vennero fatte.

Comincerò dal rispondere all'onorevole relatore della Commissione: egli disse che i danni recati dalla guerra furono bensì la conseguenza della guerra, ma non potevano essere imputabili al Governo, perchè se il Governo volle la guerra, non ne volle però le conseguenze.

A questo argomento mi pare che si possa facilmente rispondere che, quand'anche il Governo non abbia voluto questi effetti, avendo voluto la causa, deve per necessità essere responsabile degli effetti stessi; e per provare il mio assunto addurrò un esempio, chiedendo alla Camera che mi perdoni se questo esempio sarà molto triviale.

Il proprietario di un cavallo lascia il suo cavallo libero, egli non ha sicuramente l'intenzione che questo cavallo vada a pascolare nel campo del vicino e danneggiarlo; ciò non ostante, se questo cavallo va nel campo del vicino e vi fa qualche guasto, il suo padrone è responsabile del danno che egli ha cagionato.

Questo caso mi sembra perfettamente identico a quello di cui ora si tratta, ed in conseguenza non mi tratterò più lungamente sopra questo punto: l'onorevole relatore aggiunse che il principio della solidarietà, che apparentemente sembra dettato da un principio di giustizia, possa invece condurre ad un'ingiustizia grandissima, per la ragione che lo Stato, non potendo dare agli uni senza togliere agli altri, e dovendo necessariamente prelevare le somme destinate al risarcimento dei danni recati dalla guerra sopra le contribuzioni pagate da tutti i contribuenti, ne veniva di necessità che si toglieva a chi ha poco per dare a chi ha molto.

Il mio onorevole amico il deputato Mellana ha già risposto che ognuno contribuisce pei bisogni dello Stato in proporzione delle proprie facoltà, e che questi danneggiati hanno sempre contribuito, e continuano a contribuire in questa proporzione. Essi dunque hanno fatto il debito loro verso lo Stato, ed ora tocca allo Stato di fare il debito suo verso di essi. L'onorevole relatore asserendo che il principio della solidarietà non è applicabile nelle attuali società, ha fatto di esse indirettamente, e certo senza volerlo, la più amara critica che far si possa. Io convengo volentieri con lui che il nostro ordinamento sociale non è il migliore possibile, ma voi sapete, o signori, che l'uomo è perfezionabile, che le società politiche sono anch'esse suscettibili di perfeziona-

mento, e che si può ragionevolmente sperare che il progresso dei lumi, il progresso delle scienze, il progresso dell'incivilimento le miglioreranno d'assai. Ma intanto, se non possiamo sperare l'applicazione di una rigorosa giustizia, dobbiamo almeno procurare di ottenerla in modo approssimativo.

Aggiungerò un'altra considerazione. Se noi volessimo ammettere che il Governo non ha il diritto di togliere a chi ha poco per dare a chi ha molto, come potremo noi giustificare i cinque milioni che la Camera ha votato per mantenere il decoro della famiglia reale, come potremo noi giustificare i grossi stipendi, le larghe pensioni che noi vediamo figurare nel nostro bilancio?

Io prego la Camera a voler credere che io non intendo criticare i suoi voti; qualunque sia la parte che io vi ho preso, io li l'accetto, e ne accetto la mia parte di responsabilità; io qui non faccio che accennare un fatto. Per pagare i grassi stipendi, che molte volte sono dati a persone che per soprappiù hanno ancora una particolare fortuna vistosissima, bisognerà necessariamente vendere molte libbre di sale ai poveri cinque volte di più del loro valore, bisognerà radunare nel tesoro dello Stato, centesimo a centesimo, i tributi del povero; ma questo dipende, come già si disse, dall'organizzazione delle attuali società.

Passo ora a rispondere al signor ministro dell'interno; egli disse che la nazione deve pagare le spese della guerra; in ciò siamo d'accordo, ed aggiungo che i danni arrecati dalla guerra non sono che un aumento delle spese della guerra, come lo sono i danni arrecati al nostro materiale di guerra, la perdita della metà del parco di Peschiera, e tante altre perdite che si sono fatte.

La guerra ha costato alla nazione a un dipresso 500 milioni; ebbene, se voi aggiungete i due milioni di risarcimento che io vi domando, essa ne avrà costato 502, la differenza, come vedete, non è poi tanto grande.

Quando un negoziante compra una mercanzia per rivenderla, egli calcola come spese le avarie a cui questa mercanzia può andare soggetta, ed io non vedo perchè noi non potremo classificare nelle spese della guerra i danni che per essa ne derivarono ai cittadini.

Il signor ministro dell'interno ha aggiunto che egli non ama il socialismo. Qui non c'entra per nulla il socialismo; tutt'al più se ne troverebbe qualche traccia in quello che ha detto (sicuramente senza intenzione) il signor relatore, quando impugnò l'applicabilità del principio di solidarietà.

Il signor ministro dell'interno finì per dire che il vero modo di disgustare i popoli della guerra d'indipendenza è appunto quello di sopraccaricarli d'imposte per pagarne i danni; ma io farò osservare che qui si tratta, come già dissi, di un'aggiunta molto tenue alle ingenti spese della guerra, e che un peso, per quanto grave egli sia, è sempre più leggero portato da molti che da pochi. Si tratta di fare in modo che gli abitanti delle provincie limitrofe siano interessati a difendere il territorio dello Stato, altrimenti, come già dissi, se essi dovessero sopportare tutte le conseguenze della loro resistenza ed i danni che questa resistenza loro arrecherebbe, essi sarebbero interessati ad aprire la via al nemico acciò si spandesse nelle altre provincie. Ho già detto che questi due milioni in definitiva si riducono ad un aumento di un milione e mezzo da iscriversi sul debito pubblico, e non produrranno che un aumento di novanta mila franchi sul bilancio ordinario.

Io non intendo, nè già intesi, proponendo questo emendamento, di stabilire come appunto di diritto assoluto che il

Governo debba indennizzare tutti i danni recati dalla guerra; vi sono dei casi in cui egli può non esservi tenuto: questa non è cosa che si debba ora discutere.

Io mi limito a dire che in questa circostanza in cui la guerra fu voluta dal Governo, essa fu un fatto del medesimo; i danneggiati dalla guerra essendo danneggiati dal fatto del Governo, hanno diritto ad essere dal medesimo risarciti.

Io non metterò innanzi altre considerazioni politiche, che pure si presenterebbero molto opportune, ma io non posso trattenermi dal negare che sia la prima volta che viene in campo questo principio dell'indennità da darsi a quelli che furono danneggiati dalla guerra; io vedo che nel progetto di trattato che l'Austria ci propose è stanziata nel primo degli articoli addizionali la somma di 20 milioni di franchi per risarcimento de' danni sofferti dai sudditi di S. M. imperiale reale apostolica per causa della guerra.

L'Austria dunque avea con questo riconosciuto che quelli che erano stati danneggiati dovevano venire risarciti. Il principio dunque del risarcimento de' danni recati dalla guerra non è nuovo. Difatti, anche nel trattato definitivo, quantunque il Governo abbia escluso l'indennità speciale per i danni sofferti dai particolari, vi è però stabilito che la somma che l'Austria riceve per indennità di guerra comprende anche l'indennità da darsi ai privati. Se dunque questo principio non è nuovo, se non è troppo oneroso alle nostre finanze, le quali possono facilmente far fronte a questa nuova spesa, io non vedo ragione perchè non si debba adottare un provvedimento che può recare qualche sollievo a quelle provincie che più di tutte le altre ebbero a soffrire pel fatto della guerra.

**PICCON, relatore.** Dietro le discussioni che sono seguite sul complesso della legge, forse sembrerà superfluo che io mi faccia a combattere l'emendamento dell'onorevole preopinante. Ciò nullameno dirò poche parole in risposta alle ragioni nuovamente addotte per sostenere l'emendamento che viene proposto.

L'onorevole preopinante, onde combattere quello che io diceva nella discussione generale, vale a dire che la guerra possa bensì considerarsi come fatto del Governo, ma che il Governo non deve poi essere tenuto a provvedere a tutte le conseguenze della guerra medesima, ha creduto di dovere addurre l'esempio del danno arrecato da un cavallo, al proposito del quale egli asserì che il padrone sia tenuto al risarcimento di questo danno.

Ma a me pare che vi corra un enorme divario tra il danno cagionato da un cavallo e quello recato da persone le quali godono del diritto di libertà, e che sono fornite della facoltà di ragionare. Il cavallo non può condursi da sè medesimo, ma vuol esser diretto o condotto dal padrone; quindi il padrone sarà tenuto a risarcire il danno ch'esso abbia arrecato. Ma altra cosa è la condotta di un cavallo, e ben altra poi la condotta di un esercito, nè si può dire che il Governo debba esser risponsale di tutti mancamenti che siano stati commessi dagli individui dai quali esso è composto.

Asseriva poscia l'onorevole preopinante che le società tendono tutte al perfezionamento, e che si farebbe cosa contraria a siffatto perfezionamento ove non si volesse ammettere il principio della solidarietà per tutti i danni, anche lontanissimi, per fatto del Governo.

Io non contendo certamente che le società mirino al perfezionamento, ma dubito molto che sia un perfezionamento l'ammettere che tutti i cittadini debbano essere solidarii dei delitti che sono da altri cittadini commessi, nè mi pare che si possa andare tanto oltre da render tutti risponsabili del

fatto individuale di pochi, od anche di molti, i quali però non rappresentano la persona del Governo.

Non dirò nulla riguardo alle somme che si sono votate pel decoro della famiglia reale, giacchè ognuno vede che quivi si tratta di mettere a carico della nazione una persona la quale ne sostiene il decoro, e non si tratta già di fare dei vantaggi a dei semplici individui, come avverrebbe nel caso concreto, quando si volessero indennizzare tutti coloro i quali hanno sofferto dei danni, ma che pure si trovano in una posizione assai vantaggiosa, e non hanno bisogno di sovvenzioni dal Governo.

In ultimo l'onorevole preopinante diceva che il suo progetto non farebbe poi che aumentare il debito pubblico di annue lire 90,000; ma io avverto a questo proposito che quando si ammettesse il principio riguardo ai danneggiati tutti della Lomellina e di Novara, si dovrebbero poi indennizzare tutti quelli che in qualunque maniera hanno sofferto dei danni, quand'anche appartengano ad altre provincie, e quando ciò si facesse noi non possiamo calcolare qual sia la somma che verrebbe ad aggravare il debito pubblico.

Io ripeto in conseguenza che il Governo non era neppure tenuto ad indennizzare alcuno, che egli ha ciò fatto a solo titolo di sovvenzione di soccorso, ed il titolo di sovvenzione non può in veruna maniera corrispondere ad un diritto, altrimenti entreremmo nella gravissima questione tanto agitata in Francia del diritto al soccorso, e certamente la Camera non vorrà ammettere che il Governo sia tenuto a dare soccorsi a tutti quelli che ne hanno bisogno.

In conseguenza mi oppongo all'emendamento proposto dall'onorevole preopinante.

**MOIA.** Ho chiesto di parlare per fare alla Camera una semplice osservazione, ed è questa:

Il modo con cui vien proposto il mio emendamento non decide la questione di diritto, ei la lascia anzi intatta; poichè non ha altro scopo che di dare al Governo due milioni invece di 500,000 lire per indennizzare i danni accertati dalla Commissione creata in proposito dal Governo.

Qui si tratta solo del caso attuale, si tratta di vedere se la Camera crede di dover aggiungere 2 milioni ai 500 che già dovette il paese sacrificare per questa guerra, nello scopo d'indennizzare i cittadini di quelle provincie che hanno maggiormente sofferto.

Tutta la questione sta ora in questo.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Mentre il Governo proponeasi di disporre solamente della somma di L. 500,000 per dare soccorso ai più bisognosi fra i danneggiati dall'ultima guerra (ed in questo era di concorde avviso colla Commissione) egli non perdeva di vista come le due provincie di Novara e della Lomellina potessero meritare speciali riguardi. Per ottenere quest'intento egli avea in mente di dar opera ad attivare la via ferrata che deve attraversare quella importante parte dello Stato, e la Camera quindi sanzionava con un nuovo suo voto la legge su questo proposito già emanata. Il Governo sta pure adesso sollecitando l'esecuzione del progetto che è nelle mani del Ministero delle regie finanze per un nuovo canale da aprirsi in quel paese; e queste opere mentre saranno fruttifere per la classe operaia di quelle provincie, daranno eziandio ai meno bisognosi i mezzi d'indennizzarsi abbondantemente di quanto possono avere sofferto per quelle sventure che certamente afflissero noi tutti, e che non sono imputabili al Governo, e che perciò il Governo non è tenuto, negli stretti limiti del diritto, a risarcire.

**MELLANA.** Io ho domandato la parola non per altro che per prender atto di una dichiarazione fatta or ora dal signor ministro, il quale ammise che il Ministero aveva proposto venissero continuati i lavori della strada ferrata per la Lomellina, per dare una compensazione a quella provincia.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Non ho detto questo...

**MELLANA.** Esso ha detto precisamente che il Governo, convinto che bisognava fare qualche cosa in pro di quelle provincie le quali avevano maggiormente sofferto dei danni della guerra, aveva perciò insistito perchè si continuassero i lavori della strada ferrata in quella provincia; aggiungeva che, all'oggetto di sempre più indennizzarle dei patiti danni, il Governo aveva posto mano agli studi per un canale di irrigazione; questo è il preciso senso delle parole del ministro, ed io ne prendo atto, e ne deduco questo dilemma: o quei lavori erano richiesti dall'interesse generale, e non si possono offerire come compensi ai danni sofferti; o non sono nell'interesse generale, ed allora per compensare i danni di quelle provincie avete arrecati dei danni ad altre provincie, avete disconosciuto la giustizia ed il generale interesse. Ma anche commettendo un'ingiustizia non si può dire che quei lavori siano equo compenso ai danni della guerra dei quali parliamo; infatti questo compenso a chi frutterebbe? all'intera provincia; i danni della guerra a chi dovevansi risarcire? agli individui che li hanno sofferti. Ora vedete che questo ingiusto compenso a nulla varrebbe, anzi può darsi il contrario; può avvenire il caso che gl'individui che fruiranno maggiormente di questa strada non abbiano sofferto dei danni della guerra, può darsi invece che l'individuo che ha sofferto dei danni dalla guerra non senta beneficio di questi lavori. Vede adunque il signor ministro che gli accordati lavori della strada ferrata ed i canali d'irrigazione che promette non sono cose da proporsi per beneficii, ma devono essere richiesti dall'interesse generale, e quali sono tali non possono offrirsi in compenso di danni sofferti da individui. Ora si discute se questi danni si debbano da noi risarcire; noi opiniamo per il sì, lecito al ministro di seguire un'altra sentenza; ma esso nè poteva, nè può offerire in compenso cose che sole devono eseguirsi nell'interesse generale e nel modo che questo esige; e se esso esige che la strada ferrata passi per la Lomellina, se esige si faccia quel canale; ebbene la Lomellina si avrà strada e canale, perchè giustizia ed il comune interesse lo esigono, ma non mai quali blandizie ministeriali od a titolo d'indennità di patiti danni da alcuni individui di quelle provincie.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Spiegherò le mie parole affinché non rimanga dubbio alcuno sul vero loro significato. Io ho voluto parlare della prospettiva che potevano avere dei miglioramenti futuri quelle provincie. Io mi sono espresso in questo modo, che, cioè, oltre alla sanzione già data dalla Camera alla legge primitiva delle strade ferrate, circa alla quale io ho sempre sostenuto il principio, come il signor Mellana lo sa, che dovesse eseguirsi come legge, vi era anche la prospettiva di un nuovo canale. A questo aggiunti, e mi pare che la verità di questa mia supposizione non possa venir contestata, che i meno bisognosi avrebbero trovato in quei lavori un'indennizzazione; e che in via d'equità il Governo non credeva di dover pensare, con mezzi diretti, ad altri che ai più bisognosi. Questo è l'unico significato delle mie parole.

**BORELLA.** Io ammetto il principio dell'indennità, e non quello della sovvenzione. Ma ammesso anche questo, io trovo che l'articolo 1° è alquanto ingiusto; giacchè ivi si parla della Lomellina e di Novara, e non si parlò delle provincie di

Biella e d'Ivrea, le quali ebbero a sopportare dei danni per la guerra.

Per queste provincie vi sono dei casi circostanziati, dai quali risulta chiaramente che ebbero esse pure a sopportare molti danni. Capisco che quelle provincie veramente non sarebbero comprese nell'area delle operazioni militari; ma in questo caso io accetto sempre la teoria emessa dal signor presidente Pinelli, in allora ministro, che diceva che non credeva risarcibili che quei danni che erano stati prodotti dalle nostre truppe, che si consideravano come danni prodotti da subalterni del Governo. In questo caso io credo che debbano essere risarcite non solo le provincie di Novara e di Lomellina, ma anche tutte le altre danneggiate.

**DEMARIA.** La Commissione si è certamente preoccupata dei danni che soffrirono eziandio le provincie le quali vennero rammentate dall'onorevole deputato Borella; ma siccome la Commissione, scartando la questione di diritto, od almeno pronunciandosi negativamente sulla medesima, credette che si dovesse circoscrivere l'indennità in ragione degli urgenti bisogni, così pensò che questi bisogni dovessero risultare da domande degli interessati sposte al Ministero.

Ora la Commissione sapendo che danni erano pure stati recati nelle provincie di Biella e d'Ivrea si indirizzò al Ministero onde sapere e la natura di questi danni e la quantità dei medesimi; ed ebbe dal Ministero negativa risposta, vale a dire il signor ministro dell'interno, interpellato, rispose: che nessuna domanda di indennità era stata inviata nè dalla provincia d'Ivrea, nè da quella di Biella; per conseguenza la Commissione avrebbe creduto di oltrepassare il suo mandato quando si fosse preoccupata di fissare indennità per danni, circa i quali non era stata fatta alcuna domanda.

Ecco le ragioni per le quali la legge non fa menzione delle due provincie indicate dall'onorevole deputato Borella; che se avesse constatato veramente di questi danni e di domande relative, certamente la Commissione riconosceva egual titolo in queste provincie ai sussidi che formano oggetto della presente legge.

**BORELLA.** In risposta a quanto ha detto l'onorevole deputato Demaria osserverò che io stesso nella passata Legislatura ho presentata una petizione in un certo Rubioglio di Masserano, al quale i nostri soldati devastarono, saccheggiarono e distrussero completamente la sua farmacia. Questa petizione richiesta da me, e ammessa dalla Camera d'urgenza, prova abbastanza che vi furono fatti accertati di danni in altre provincie; a quella petizione so che ne furono unite altre della provincia di Biella; non mi ricordo più le precise parole d'un proclama dell'intendente di Biella, il quale nella sua circolare lamentava appunto questi danni; ma so che vi erano dei fatti circostanziati, ed io stesso ne ho trasmesso una, dalla quale risultava che anche nella provincia di Biella vi furono dei danni per l'ultima guerra.

**DEMARIA.** Ripeterò quasi le medesime cose all'onorevole deputato Borella.

Se la Commissione avesse avuto sott'occhio la petizione della quale parlava l'onorevole deputato Borella, se il rinvio che forse la Camera ha ordinato, non so a quale indirizzo, avesse avuto per effetto di portare alla conoscenza ufficiale della Commissione queste domande, certamente la Commissione se ne sarebbe preoccupata, ma non è certamente colpa della Commissione, se non avendo alcun elemento onde riconoscere l'esistenza e l'importanza di questi danni, essa non prese alcuna deliberazione in proposito.

**CAVALLINI.** Alle osservazioni addotte dal deputato Demaria aggiungerò che la Commissione dopo d'aver lunga-

mente discussa la questione dal lato del diritto che per parte mia mi credetti coscienziosamente in obbligo di sostenere, non ommise di rivolgere la sua attenzione anche agli abitanti delle provincie di Biella ed Ivrea, e che il solo motivo per cui essa non credette di dovere loro estendere i benefici della presente legge non consiste tanto nella mancanza di domande che siansi inoltrate dalle provincie suddette, avvegnachè parmi infatti che alcune petizioni siano state dalle medesime sporte a questa Camera nell'ultima Legislatura, quanto e principalmente nel non essere stati accertati i danni arrecati alle provincie stesse, e nelle grave difficoltà in cui si troverebbe il Governo qualora dovesse prendere l'iniziativa per constatarli.

Ciò malgrado la Commissione non intese di pregiudicare per nulla a quelle ragioni qualunque o di diritto o di equità che possano parimente competere a que' nostri concittadini; e se nel progetto di legge che si sta ora discutendo furono solamente contemplati gli abitanti delle provincie poste al di là della Sesia, dipende da che il progetto ministeriale tendeva a provvedere per ora ad essi esclusivamente, ed il loro danno è pienamente stabilito dai diversi quadri che furono dalla Commissione trasmessi.

**MELLANA.** Domando la parola per rettificare un fatto.

L'onorevole deputato Demaria, rispondendo ad un fatto citato dall'onorevole Borella, diceva che nè il Governo, nè la Commissione non aveano documenti per conoscer l'esistenza di quella petizione. Il mio amico Borella non intendeva di opporsi, ma bensì di fare osservazioni alla legge quale venne dalla Commissione presentata. Tanto il Ministero, quanto la Commissione non possono dire che non avessero sott'occhio quella petizione, poichè loro fu non solamente trasmessa, ma raccomandata con un ordine del giorno di questa Camera; e mi ricordo che era io stesso relatore di quella petizione, alla quale accennava il signor Borella, e che fu mandata al Ministero e deposta negli archivi.

Le petizioni si depositano appunto negli archivi e si mandano ai ministri, perchè le abbiano sott'occhio quando debbono riferire su di esse.

**ARNULFO.** Deputato della provincia di Biella, od a meglio dire, d'uno dei colleghi di quella provincia, e testimonia dei disordini che occorsero in una parte della medesima e nella città, io non debbo tacermi sull'importanza dei danni che soffersero molti abitanti, danni che affermo gravi ed importanti. Io prego la Camera di voler considerare il silenzio di molti fra i cittadini come un atto di rassegnazione in conseguenza d'una disgrazia ch'era da tutti lamentata. D'altronde essi hanno potuto aspettare le determinazioni che avrebbe prese il Governo relativamente ai danni più importanti di altre provincie per reclamare. Quindi, o la Camera ammette in principio che il rifacimento dei danni sofferti in conseguenza della guerra debba farsi integralmente, e allora dovrà anche farsi universalmente, ed io non dubito che la Camera, nella sua giustizia, vorrà pure contemplare nell'indennità i cittadini biellesi, i quali col loro silenzio non rinunciarono ad un diritto, ovvero la Camera, adottando un altro principio, vorrà solo accordare sussidii a quelli che per la particolare loro condizione ne possano meritare, ed allora farà altrettanto riguardo ai petenti della provincia di Biella, i quali non furono, e forse non saranno tanto numerosi, perchè se gravi furono i danni, non furono però nè così prolungati, nè così importanti da ridarre molti abitanti in eccessive strettezze. Ma intanto è un fatto notorio e costante che la provincia di Biella per alcun tempo si trovò travagliata da disgrazie simili a quelle sofferte dalle provincie a cui viene

accordata in ora indennità, e che sono in diritto gli abitanti di chiedere i loro danni quando il Parlamento abbia spiegato, mercè la presente legge, la sua intenzione a tale riguardo.

**SELLA.** Come deputato della provincia di Biella, mi unisco anch'io ai sentimenti espressi dal signor deputato Borella; farò semplicemente osservare che egli è un fatto notorio che una gran parte delle truppe sbandate dopo l'infausta giornata di Novara si gettò in quella provincia, e che molti di quei paesi soffrirono grandemente.

**PRESIDENTE.** Je donne connaissance à la Chambre de deux autres amendements qui ont été proposés, l'un par M. Fagnani qui est ainsi conçu :

« È aperto un credito di 2 milioni di lire, delle quali saranno stanziati lire 700 mila per la indennità immediata dei più bisognosi interessati, e domandano fin d'ora che la rimanente somma venga stanziata nel bilancio 1851. »

Je demanderai d'abord s'il est appuyé.

(È appoggiato.)

L'autre est de M. le député Théodore de Santa Rosa, et consiste dans la suppression dans ce premier article des paroles: *delle provincie di Novara e Lomellina.*

Je demande s'il est appuyé.

(È appoggiato.)

L'amendement de M. Cagnardi que la Chambre connaît déjà est conçu dans ces termes. (*Vedi sopra*)

De tous ces amendements celui de l'honorable M. Moia est celui qui paraît s'éloigner le plus du projet de loi. Je vais de nouveau en donner lecture. (*Vedi sopra*)

Je met aux voix cet amendement.

(Dopo prova e controprova, la Camera lo rigetta.)

La parole est à M. Fagnani pour développer son amendement

**FAGNANI.** Quanto a me, prendendo atto delle promesse esplicitamente fatte dal signor ministro di promuovere quanto più presto sia possibile la formazione del canale del Po che ha da essere diretto all'irrigazione del Novarese e della Lomellina, e ritenendo che con tale opera sarebbe dato alle due provincie il mezzo di attivare tutte le forze produttive che sono in loro, e di risarcirsi largamente dei mali che si hanno per esse a lamentare, credo opportuno di ritirare il mio emendamento. (Bravo! bravo! a destra)

**MOIA.** Chiedo la parola per un fatto personale.

L'emendamento che io avea proposto si compone di quattro articoli; ma siccome il principio della legge che io intendeva sostituire al progetto della Commissione era compreso nel primo articolo, che la Camera ha rigettato, io ritiro gli altri emendamenti. (Bravo! a destra)

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Cagnardi per svolgere il suo emendamento.

**CAGNARDI.** Io l'ho già sviluppato.

**SULIS.** Domando la parola.

Il progetto presentato dal Ministero ed adottato dalla Commissione riduce ad una sola classe le persone che avranno il risarcimento dei danni sopportati nella guerra, e questa classe è determinata dall'articolo 2 della legge; ciò posto, io credo che l'emendamento del signor Cagnardi abbia a meritare grande considerazione dalla Camera, anche volendo essa tenersi assolutamente al progetto ministeriale, il quale esclude il principio della indennità per accettare l'altro del sussidio. Difatti il signor Cagnardi colla parola intanto vuole aprire un credito di lire 700,000; a vece di accettare la cifra di 500,000 posta dal Governo per modo definitivo dei sussidii.

A me pare che l'efficacia di tale emendamento sia grande, anche restringendosi alle persone classificate nell'articolo 2.

Chi può assicurare adesso che gl'individui a cui si riferisce l'articolo 2 saranno tutti compensati dei patiti danni colle sole lire 500,000 assegnate dal Governo? Non potrà forse avvenire il caso che alcuni fra essi rimangano senza sussidio? Sarebbe ciò giusto, sarebbe ciò equo? Come adunque nell'articolo 2 si dà il diritto ad una classe di cittadini alle sovvenzioni, e non si provvede per altra parte al perfetto e compiuto suo eseguitamento?

Credo pertanto che la condizione temporanea introdotta nell'emendamento del deputato Cagnardi, e l'aumento della cifra dalle lire 500,000 alle lire 700,000 sia così giusta, sia tale che debba condurre al perfetto eseguitamento della legge nel senso medesimo proposto dal Ministero ed accettato dalla Commissione, il quale senso si riduce a dover rifare per intero i danni patiti dalle persone che sono classificate nell'articolo 2.

**MELLANA.** Siccome io sono fra coloro che hanno da prima appoggiato l'emendamento dell'onorevole Fagnani; siccome non posso accettare le ragioni di patteggiamento, se così mi è lecito esprimermi, intervenute fra il ministro ed il signor Fagnani; siccome io ho adottato quell'emendamento, perchè sanciva un principio; siccome io non rinuncio tanto facilmente ai principii (*Bravo!*); siccome poi io mai vi rinunzio per blandizie, perciò io riprendo per mio conto l'emendamento che fu da prima proposto dall'onorevole Fagnani, e che poi venne dal medesimo immolato alle promesse del signor ministro dell'interno.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'amendement de M. Fagnani repris par M. Mellana est ainsi conçu. (*Vedi sopra*)

Je mets aux voix cet amendement.

(La Camera non approva.)

Maintenant c'est le cas de revenir à l'amendement de M. Cagnardi.

**PICCON, relatore.** La Commissione crede di doversi opporre a questo emendamento per due sostanziali ragioni.

Primo perchè, secondo l'emendamento, si lascierebbe aperta la via ai danneggiati di poter anche dopo la promulgazione di questa legge domandare altre indennità, e ciò si ricaverrebbe dalla parola *intanto*, il che vuol dire che in un altro esercizio possa poi essere accordata una maggiore indennità.

Il sistema della Commissione essendo quello di dare semplicemente dei soccorsi a titolo di sovvenzione a quei danneggiati di ristretta fortuna, la medesima deve opporsi per questa prima ragione ad un tale emendamento; essa vi si oppone altresì relativamente alla seconda parte dell'emendamento medesimo, la quale seconda parte porterebbe l'indennità da lire 500,000 a lire 700,000, e vi si oppone per le ragioni che la Commissione, dai calcoli che dovette fare sopra gli stati presentati dalla Commissione di Novara e Lomellina, si è convinta che, prendendo per base la ristrettezza di fortuna, come è stabilito nella *seconda parte dell'emendamento*, le 500,000 lire bastano ad indennizzare compiutamente tutti quelli che erano di ristretta fortuna, e talmente è vero che la Commissione ebbe questa convinzione, che nell'articolo 5 del progetto ha preveduto il caso in cui i danneggiati di ristretta fortuna avessero già ritirato tutto l'importare del danno, e per questo caso la Commissione intese di sancire che, ove rimanesse qualche avanzo, il soprappiù debba essere dato a quelli di ristretta fortuna che verranno immediatamente dopo quelli che posseggono un patrimonio di 10,000 lire od un commercio che dia una rendita di 1000 lire; la Commissione quindi rigetta l'emendamento.

**CAGNARDI.** Se io proposi tale emendamento, si fu perchè la Commissione ed il Ministero avevano portato, per quanto mi consta, negli studi da essa fatti precedentemente, l'indennità a 700,000 lire.

**DI REVEL.** Gli è vero che la Commissione nominata per esaminare il progetto di legge del Governo di cui ora si sta discutendo; si trovò non essere più in numero per malattie ed altri impedimenti di alcuni dei suoi membri, e che venne rinnovata colla nomina di altri membri, fra i quali io sono; ma io dico che non so sino a qual segno si possa invocare il parere di una Commissione, che la Camera non ha conosciuto, poichè da essa non le fu espresso.

Ciò che possa aver manifestato all'onorevole preopinante un membro della medesima non credo che si possa invocare, perchè è un'opinione isolata, ed espressa allorchè il lavoro non era ancora compiuto.

Questa discussione però ebbe luogo nella Commissione che ha espresso il suo voto per mezzo del suo relatore. Essa credette che 500,000 lire fossero una somma più che sufficiente per compensare compiutamente tutti coloro che la Commissione ha creduto di poter comprendere nelle categorie di ristretta fortuna, cioè quelli che possedessero un patrimonio di 10,000 lire od una rendita di 1000 lire dipendente dall'esercizio di qualche professione. Ora, poichè ho la parola, mi permetterò ancora di soggiungere alla Camera che io sono costante nelle mie opinioni, e quindi dirò in ordine a quanto fece allusione l'onorevole deputato Mellana, che io ho sempre sostenuto il principio che non esistesse un diritto a risarcimento per questi danni, ma soltanto dovessero risarcirsi in via di equità quelli che si troverebbero in ristretta fortuna. Mi lusingo che in ciò l'onorevole deputato Mellana non potrà accusarmi di contraddizione.

**BORELLA.** Io non capisco veramente come l'onorevole relatore della Commissione abbia voluto rigettare l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Cagnardi. Quest'emendamento riflette il caso in cui quella somma di 500,000 lire non bastasse ad ottenere lo scopo che in questa legge ci proponiamo.

La Commissione dice che ha fatti studi sufficienti per potere asserire che queste 500,000 lire basteranno per sovvenire ai danni cagionati dalla guerra.

Ma a questa sua opinione io non posso aderire, mentre vedo che in questa stessa legge vi è l'articolo 4 che dice: « Per accertare quali siano i danneggiati di ristretta fortuna, e per far la proposta di riparto sarà creata un'apposita Commissione », il che vuol dire che la Commissione non è ben certa della vera somma a cui possono ascendere questi danni, se ha bisogno di creare una Commissione per accertarsi quali siano i danneggiati di ristretta fortuna.

Si è adunque per ovviare a simile inconveniente ch'io accetto volentieri l'emendamento proposto dal deputato Cagnardi, perchè almeno in questi casi probabili non vi sarà mestieri di venire di nuovo al Parlamento a chiedere una somma sussidiaria nel caso in cui non sia bastevole la somma di 500,000 franchi.

**MELLANA.** Ho domandata la parola in primo luogo per render giustizia a quanto disse il deputato Revel, poichè esaminando il rendiconto della tornata del 27 settembre dell'anno scorso, si vede che il medesimo dichiarava di rinunziare alla parola che aveva prima richiesta, a motivo che colle parole dette da altri credeva che fosse salvo il diritto.

Ora passo a confutare le due ragioni arretrate dall'onorevole relatore, il quale si oppone al moderato, moderatissimo emendamento del deputato Cagnardi. Esso si oppone dap-

prima alla parola *intanto*, perchè crede che il presente progetto di legge, quando sia votato, possa togliere ai danneggiati qualsiasi diritto per l'avvenire. Io penso che con siffatta legge non si raggiunge lo scopo al quale egli mira, giacchè con essa non si toglie niente affatto ai danneggiati il diritto di poter convenire in giudizio il Governo, ove lo stimino, o che in altre Legislature possano essi presentarsi nuovamente al Parlamento per far valere le loro ragioni. Io non veggo pertanto il perchè esso voglia mettere tanta severità per mantenere parola per parola l'operato della Commissione.

Si oppone poi all'aumento della somma da 500,000 lire a 700,000, perchè dice che dietro ai calcoli ed agli esami fatti sui lavori delle Commissioni governative si è venuto nella convinzione che le 500,000 lire che si domandano al Governo sono più che sufficienti per compensare intieramente i danneggiati che si trovano in ristretta fortuna; ma io veggo nella legge stessa una contraddizione a questa dichiarazione che fece il signor relatore; leggo nel secondo alinea del quarto articolo: « La Commissione che sarà istituita dal Governo avviserà ai mezzi opportuni per accertare lo stato di fortuna dei danneggiati, e provvederà pel primo riparto del 50 per 100 del danno come sovra stabilito, salvo a procedere ad un nuovo riparto della somma che sopravvanzerà. »

Ora, domando io, come poteva la Commissione, se aveva la certezza che 500,000 lire erano più che sufficienti per intieramente soddisfare a questi danneggiati che si trovano in ristretta fortuna, come poteva, dico, se aveva questa convinzione, fare un primo riparto del 50 per 100? E poi, invece di dire che il secondo riparto sarebbe stato fatto in altra epoca, dire che si ripartirebbe quella somma che potrebbe sopravvanzare? Questa disposizione, contraria affatto all'emessa dichiarazione, chiaramente ci dice che la Commissione presupponeva che forse dopo la distribuzione del 50 per 100 a questi danneggiati non potrebbe rimanere altra somma da distribuirsi.

Vede quindi il signor relatore che la dichiarazione da lui fatta per combattere l'emendamento Fagnani non può essere tenuta in niun conto dalla Camera; perchè più che ad una verbale dichiarazione del relatore noi dobbiamo prestar fede a quanto la Commissione dichiarava nel progetto che ci ha sottoposto.

**DEMARIA.** Come membro della Commissione dal principio della sua istituzione, mi credo in debito di dare qualche schiarimento sul modo con cui procedette la medesima nel redigere il presente progetto di legge.

La Commissione che era stata nominata, e composta di membri che o per malattia o per assenza non poterono proseguire a farne parte, esaminò i documenti che ad essa erano stati sottoposti, e vide che per avere una base fissa ed uniforme era necessario che, come si era praticato per la provincia di Novara dalla Commissione governativa, così fosse praticato dalla Commissione governativa della Lomellina, che cioè i danneggiati fossero ripartiti in tre categorie, delle quali la prima comprendesse i bisognosissimi; la seconda i semplicemente bisognosi, e la terza quelli che non abbisognavano di alcun sussidio. Venne perciò per opera del Ministero incaricata la Commissione della Lomellina di dividere eziandio i danneggiati di questa provincia in tre categorie, come si era fatto pei danneggiati della provincia di Novara.

Si prese allora ad esaminare come queste categorie fossero state fatte, e si venne a riconoscere che le medesime non erano state fatte in ragione dell'assoluto bisogno dei danneggiati, ma in ragione della maggiore o minore urgenza di soccorsi. Così erano collocati nella prima categoria alcuni che

avevano da 10 a 12,000 lire di rendita: erano stati collocati in questa categoria, perchè il danno dai medesimi toccato avea loro cagionato una sospensione momentanea nella percezione delle loro entrate.

Fatta una tale verificaione, parve che veramente le tre categorie non poterono servire di base per indennizzare gli assolutamente bisognosi, e siccome la Commissione partiva dal principio che non si deve riconoscere un diritto all'indennizzazione se non esiste un bisogno assoluto, la Commissione doveva necessariamente ricorrere ad un'altra base onde fissare quale dovesse essere il danno da risarcirsi. La Commissione perciò credette che la somma che è proposta nel progetto di legge bastasse, perchè nella Commissione v'era elemento sufficiente onde vedere il numero dei danneggiati; dalle categorie già formate dalle due Commissioni di Lomellina e Novara (imperocchè nella distribuzione per categoria è indicato quale sia la condizione di fortuna rispettiva dei singoli danneggiati), la Commissione poté calcolare quale fosse il numero dei danneggiati, i quali il tenue patrimonio lasciava nel bisogno, di quelli di cui il guadagno annuo probabilmente non eccedeva le lire 1000.

Quindi la Commissione, sebbene non volesse partire del tutto dal primo lavoro delle tre categorie, aveva nondimeno in esse e nelle indicazioni che servivano di base a formarle, elementi sufficienti per vedere qual fosse il numero dei danneggiati, e quale fosse l'entità della somma che ci voleva per indennizzare tutti quelli dei quali il patrimonio non oltrepassava probabilmente le 10,000 lire, di quelli di cui il reddito annuo non oltrepassava le lire 1000; ed ecco la ragione per cui la Commissione parve non consenziente a sè stessa nel corso de' suoi lavori, cioè perchè la Commissione modificò le risoluzioni che sottopose all'approvazione della Camera secondo che arrivavano successivamente gli elementi del suo lavoro.

La Commissione però avendo in vista d'indennizzare i danni reali non si oppone sin d'ora a che l'articolo 2 sia modificato nel senso che indicava il deputato Cagnardi: invece di prendere per base l'attuale patrimonio e l'attuale guadagno dei danneggiati, la Commissione non si oppone a che per un'aggiunta all'articolo 2 si dica che il patrimonio od il reddito che servirono per base all'indicazione del danno sia calcolato com'era nel tempo in cui si è fatto il danno; ed in tal modo credo si conseguirà completamente lo scopo di questa legge, e si indennizzeranno coloro, dei quali fu veramente dalla Commissione accertato il danno.

La Commissione poi non poteva occuparsi di domande fatte nelle precedenti Sessioni; domande, le quali siccome forse sono state inviate al signor ministro dell'interno, e siccome dal Ministero non vennero sottoposte alla Commissione, essa necessariamente dovette supporre che in altro modo a quelle domande si fosse dato sfogo. Questi sono gli schiarimenti che mi sono creduto in debito di dare come membro della Commissione dal principio fino alla fine de' suoi lavori.

**CAGNARDI.** Alle osservazioni avanzate dai signori Demaria e Mellana io aggiungo queste. Se la Commissione dice di aver preso a calcolo quei danni che erano stati presentati nelle petizioni date alla Camera, e che le risultavano pesare sopra individui possedenti solo il patrimonio di 10,000 lire ed il reddito di 1000 lire, io dico allora che quei negozianti che furono svaligiati, e l'oste di Romagnano, il quale fu pure svaligiato affatto, siccome ho già detto, rimarrebbero esclusi dalle misure che or stiamo approvando. Se si prendono per base le disposizioni dell'articolo 2, allora non sono certi di

essere indennizzati gl'individui di cui ho parlato. È per questo che io aveva avanzato il mio emendamento di cui chiederei la divisione.

(Messo ai voti l'emendamento Cagnardi, non è adottato.)

*Voci dalla destra.* La controprova!

*Altre voci.* La divisione!

**CAGNARDI.** La votazione è nulla perchè io aveva chiesto la divisione, e questa non si è fatta.

*Voci.* Ha ragione! La divisione!

*Altre voci.* È votato! Non si può più rinvenire sulla votazione! Si faccia la controprova.

**CAGNARDI.** Ripeto che ho chiesto la divisione, ed insisto su questa domanda.

**PRESIDENTE.** Vous avez demandé qu'on mit aux voix votre proposition qui demande qu'on porte sur le budget de 1849 un crédit de 700,000 francs; vous n'avez pas demandé de division. Il fallait m'envoyer votre sous-amendement. Dans l'amendement que vous m'avez envoyé, et que j'ai mis aux voix, il n'y a pas lieu à une demande de division, puisqu'il ne contient qu'une seule proposition.

Je mettrai aux voix la contre épreuve.

(La Camera rigetta l'emendamento Cagnardi.)

**MELLANA.** Domando la parola per l'ordine della discussione.

Sento che dalla destra si grida la controprova; non è colpa dell'onorevole deputato Cagnardi se non fu fatta la divisione del suo emendamento. La divisione è di diritto, fu da esso ripetutamente domandata, dunque nessuno può negare che debba aver luogo la medesima, essendo stata domandata prima della votazione.

**PRESIDENTE.** J'ai déjà eu l'honneur de faire observer à la Chambre qu'il n'y a qu'une seule proposition dans cet amendement, celle de porter à 700,000 francs la somme de 500,000 proposée par le Ministère et approuvée par la Commission. Si M. Cagnardi veut présenter un sous-amendement, avec la proposition de la division, je mettrai aux voix ces propositions séparément.

**MELLANA.** Io non intendo come con un regolamento che dice che la divisione è di diritto si possa negare questa divisione.

Io mi appello alla Camera se l'onorevole deputato Cagnardi non l'abbia chiesto prima che fosse diviso il suo emendamento; egli non aveva chiesto solamente in genere che fosse diviso, ma aveva detto che voleva disgiungere l'intanto dall'altra proposizione dell'aumento di somma, perchè sì l'una che l'altra proposizione era stata combattuta dalla Commissione. Non è vero, come diceva l'onorevole nostro presidente, che non vi siano due principii: essi sono due, e ben disgiunti; l'uno, cioè, l'intanto, che lascia indecisa la questione di diritto; l'altro della somma che tende a provvedere per intanto ai bisogni materiali in modo migliore di quello che abbia provveduto la Commissione; dunque vi è diversità, dunque la divisione fu chiesta, la divisione deve essere posta ai voti.

**PICCON, relatore.** La Commissione non si oppone a questa divisione; io stesso ho creduto di votare soltanto sopra la prima parte dell'emendamento, perchè è evidente che contiene due parti distinte: l'una si è di eliminare le domande che per l'avvenire potrebbero esser fatte, ma ciò non implica che si potrebbe invece di 500,000 lire accordarne 600 o 700 mila conforme la domanda dell'onorevole deputato Cagnardi.

**CADORNA.** Mi pare che il signor presidente non abbia inteso le spiegazioni che si sono date a questo riguardo; prego il signor presidente di riflettere che nell'articolo è introdotta una doppia variazione, cioè la parola *intanto* al principio, la

quale sospende la decisione della questione che si è discussa lungamente. Vi è poi un'altra variazione in questo articolo, la quale consiste nella variazione della cifra, ed è di queste due cose che si domanda la separazione.

**CAGNARDI.** Chiedo dunque che si metta prima in votazione: « È intanto aperto al ministro dell'interno sul bilancio del 1849 un credito di 700,000 lire. »

*Voci.* È votato.

**ARNULFO.** Se ho ben inteso ciò che si è votato e ciò che non si è votato, anche nel senso degli stessi preopinanti signori Cagnardi e Mellana, si sarebbe votata la prima parte, cioè *intanto*, e resterebbe da votarsi sul solo aumento di cifra che si porterebbe a lire 700,000. (Sì! sì!)

**PRESIDENTE.** Je mets donc aux voix l'amendement de M. Cagnardi, en ce qu'il tendrait à augmenter le chiffre d'indemnisation et à le porter à la somme de 700,000 francs.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Reste l'amendement de M. Teodoro di Santa Rosa qui propose la suppression des mots de *Lomellina et Novara*.

M. Théodore de Santa Rosa a la parole pour développer son amendement.

**SANTA ROSA TEODORO.** Si tratta coll'emendamento che io propongo di non ledere i diritti degli abitanti delle altre provincie, i quali si trovassero egualmente danneggiati che il furono quelli di Novara e della Lomellina per effetto della guerra. Si è opposto dalla Commissione a questa idea, già stata emessa in questa Camera, che gli abitanti delle altre provincie non avevano fatto accertare i loro danni come quei di Novara, come quei di Lomellina; ma questo fatto pare che non sia tale da impedire che gli stessi principii di equità e di giustizia che ci hanno condotto a proporre alla Camera una indennità per quelli che hanno sofferti danni sul Novarese e sulla Lomellina, non si debbano estendere agli abitanti delle altre provincie che fossero nello stesso caso; per conseguenza io credo che, togliendo le parole accennate *delle provincie di Novara e di Lomellina*, ne verrà che ove altri abitanti avessero fatto o potessero far accertare i loro danni, avrebbero anche diritto ad essere messi a parte dell'indennità che con questa legge si accorderebbe.

**MELLANA.** L'onorevole deputato che propone questo emendamento dice che esso non vuole pregiudicare i diritti che con questa legge si vogliono riconoscere alle provincie di Novara e della Lomellina, ma che solo nello stesso tempo vuole che non sieno pregiudicati quelli delle altre provincie; ma la sua dichiarazione è una contraddizione col suo emendamento nel modo che lo propone.

Avendo lasciato votare la somma di lire 500,000, se toglie le parole di *Novara e Lomellina*, si vede che necessariamente i diritti che potessero competere ai cittadini di altre provincie dovrebbero essere risarciti su questa somma di 500,000 lire; ora se egli intendeva di non pregiudicare nè l'una, nè l'altra provincia, avrebbe dovuto domandare che fosse votato prima il suo emendamento in cui si vorrebbero tolte quelle parole, e quindi la Camera votando la cifra avrebbe tenuto calcolo del suo primitivo voto; ma ora non ha altro mezzo, se crede di salvare i diritti degli uni e degli altri, che di proporre un articolo addizionale ove si riservino i diritti degli uni e degli altri, ma non mai di far sopprimere in quest'articolo le parole di *Novara e della Lomellina*, poichè necessariamente i danni che si dovrebbero alle altre provincie risarcire dovrebbero essere risarciti con questa somma, che la Camera votando 500,000 lire ha creduto di farlo puramente onde evitare i danni sofferti dagli indigenti di quelle due provincie.

**IOSTI.** Dopo le parole dette dall'onorevole preopinante io

non avrei veramente altro da aggiungere; farò soltanto osservare che l'emendamento del deputato Santa Rosa annullerebbe affatto questa legge, essendogli in sostanza tutto affatto contrario allo spirito di essa; il Ministero presenta una legge per risarcire i danneggiati della Lomellina e del Novarese dietro reclami e dietro ricognizioni che il Ministero ha fatto della verità di questi reclami stessi. Il volere adesso comprendere danneggiati di altre provincie in questa legge speciale sarebbe affatto estraneo alla legge attuale. Il signor Teodoro di Santa Rosa proponga una legge a questo riguardo, se lo crede opportuno, ricorra al Governo e faccia che il Governo richieda un altro credito per queste altre provincie, e certo noi saremo i primi ad appoggiarlo: ma prima di tutto dirò al preopinante che si procuri dei dati precisi, delle cifre esatte e che allora sarà appoggiato nella sua proposta; ma in questa circostanza io mi oppongo al suo emendamento, perchè annullerebbe la legge attuale, o quanto meno ne altererebbe lo spirito.

**CAVALLINI.** La Commissione tutta, ad eccezione evidentemente del deputato di Santa Rosa, si oppone all'emendamento soppressivo da questo proposto, poichè ove avesse creduto di estendere la legge anche allè provincie, oltre a quelle della Lomellina e del Novarese, non avrebbe potuto limitarsi alla somma di lire 500,000. Questa somma fu stabilita avuto riguardo a quella ingentissima di 2 milioni e 200,000 lire circa a cui ascendono i danni stati liquidati dalle Commissioni nelle due provincie della Lomellina e di Novara, ed è quindi forza che a queste esclusivamente approfitti; io quindi credo che l'onorevole preopinante non siasi trovato nel seno della Commissione allorchando fu trattata questa questione, poichè in caso contrario sarebbero pure state prese in considerazione le sue osservazioni, che vennero pure esposte da altri membri della medesima. Se non che, giova ripeterlo, la Commissione non intese di pregiudicare per nulla alle domande che possono essere fatte per l'avvenire da altre provincie, perchè vi conobbe che tutte deggono essere trattate con eguale misura.

**ARNULFO.** Se io credessi che senza la soppressione delle due parole, stata proposta dall'onorevole deputato Santa Rosa, gli interessi delle altre provincie che trovansi in caso simile a quello di Novara e Lomellina fossero pregiudicati, avrei l'obbligo, il dovere di associarmi alla proposta stessa. Ma parmi che lasciando sussistere queste parole non si otenga altro effetto che questo, cioè, che le 500,000 lire sono unicamente destinate al risarcimento dei danni accertati di queste due provincie, e che quelle altre che si troveranno nella stessa condizione, facendo valere medesimamente i loro diritti, chiedendo e giustificando i danni sofferti e limitando le loro domande a quelle persone le quali si trovano nelle condizioni che si determineranno in questa legge, non sono per nulla pregiudicate, poichè coll'accordare a due provincie nulla si toglie alle altre, anzi riconoscendosi equo che per alcuno si debba adottare una disposizione, non vi è ragione per concludere che non si debba adottare per altri; v'ha anzi ragione maggiore per dire che si debba adottare per tutti quelli che si trovano in egual condizione.

Non credo pertanto nell'interesse delle provincie di Biella e d'Ivrea necessario d'appoggiare l'emendamento del preopinante, perchè io ravviso per nulla l'interesse di quelle provincie pregiudicate, e può discutersi la presente legge nello interesse di quelle per le quali venne proposta.

**SANTA ROSA TEODORO.** Le osservazioni testè da me fatte per appoggiare il mio emendamento erano già state fatte nel seno della Commissione, quando vi intervenne il ministro

dell'interno, e fu anzi interrogato se avesse avuto delle istanze per parte di altre provincie danneggiate.

Non ostante le risposte negative del ministro, sostenni che le provincie le quali non avevano ricorso, potevano ricorrere, nè dovranno essere escluse dal sussidio; se quindi erronea fu la contraria osservazione del preopinante, età però il fatto che rimasi solo nella mia opinione espressa in seno alla Commissione. E siccome credo che gli stessi diritti che militano a favore delle provincie contemplate nel progetto di legge militano pure a favore delle provincie di Biella ed Ivrea, non mutai il mio avviso, e quindi ne proposi l'analogo emendamento.

Convengo nelle osservazioni fatte dagli onorevoli deputati Cavallini, Iosti e Mellana, che con questo emendamento si verrebbe a scemare la somma destinata nel progetto di legge agli abitanti delle altre due provincie, quando tale somma non potesse essere variata.

Ora l'economia della legge è tale, che dovrebbe essere assicurato l'intero risarcimento alle persone che si trovano comprese nella categoria dell'articolo secondo. Quindi se quest'emendamento fosse adottato, intendo che la somma di 500,000 lire non bastando per sopperire ai danneggiati che si trovano in quella categoria nelle provincie di Novara e Lomellina, il Governo sarebbe in dovere di presentare un'altra legge, colla quale chiedesse alla Camera nuovi fondi per sopperire ai danneggiati di quelle categorie.

Credo quindi che il mio emendamento non possa pregiudicare i danneggiati delle provincie di Mortara e Novara, ma intendo far profittare della stessa sovvenzione quelli delle altre provincie. Questa è l'opinione che accennai nella Commissione, e che in ora sostengo. Difatti eguali sono i primi ed i secondi; i loro danni ebbero la stessa causa, devono quindi essere egualmente trattati. Se poi la proposta somma non riuscirà sufficiente per tutti i danneggiati, senza distinzione di provincie, il Governo presenterà un'altra legge, e vi farà fronte con un credito suppletivo che se gli accorderà.

*I'oci.* Ai voti! Ai voti!

**MELLANA.** Domando la parola per un una sola osservazione. Io non ho nulla da opporre all'onorevole proponente di questo emendamento, ma faccio la medesima osservazione che ho già fatta ad un altro membro della medesima Commissione, che il principio posto in questo emendamento è in contraddizione colle parole del progetto di legge che ci venne presentato. Io richiamo l'onorevole Santa Rosa al 2° alinea del 4° articolo il quale dice che debbono essere integralmente soddisfatti i danneggiati che sono compresi nelle categorie di questa legge. Io credo anche che il Governo debba presentare una legge, ove non basti questa somma, per mandarne un'altra onde compire a questo debito; ma io dico che ciò non si potrà mai dedurre dalle parole della legge fino a che non si adotti quello alinea che dice che si provveda ai mezzi onde accertare lo stato di fortuna dei danneggiati.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Je mets aux voix l'amendement de M. de Santa Rosa.

(La Camera non approva.)

Il y a encore l'amendement de M. Fara-Forni.

**FARA-FORNI.** Lo ritiro, perchè la massima fu già votata nell'emendamento del deputato Cagnardi.

**PRESIDENTE.** Je mets aux voix l'article 1<sup>er</sup> tel qu'il a été proposé par la Commission.

(La Camera approva.)

(Il vice-presidente Palluel lascia il seggio della Presidenza al presidente Pinelli.)



**RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUL RICEVIMENTO DELLA DEPUTAZIONE INVIATA A CORTE IN OCCASIONE DEL MATRIMONIO DEL DUCA DI GENOVA.**

**PINELLI**, presidente. Debbo render conto alla Camera del ricevimento che S. M., e quindi S. A. R. il duca di Genova si compiacquero di fare alla vostra deputazione.

Essa parlò al Re in questi sensi:

« SIRE, la Camera dei deputati ci ha commesso l'alto onore di ringraziare V. M. per l'atto di sovrana cortesia col quale le piacque di chiamarla a parte di un lieto avvenimento della sua real Casa.

« Associando in questo modo la nazione ai gaudii suoi famigliari, la M. V. seguì quella magnanima impresa de' suoi avi per cui essi stettero in mezzo ai popoli loro come il padre tra i figli, e bene interpretò il sentimento della nazione che ricambiò sempre l'affetto coll'affetto, la cura paterna colla filiale devozione.

« L'illustre alleanza che sta per stringere il Principe generoso che vi è germano porti seco le benedizioni d'Iddio sulla Casa vostra e rinforzi quella dinastia colle glorie della quale da lungo tempo la nazione è assuefatta a vedere associata e confusa la propria felicità. »

Sua Maestà si mostrò riconoscente ai sentimenti espressi dalla Camera, e nello stesso tempo manifestò la sua alta soddisfazione per il sincero aiuto dato al Governo da questa Camera, specialmente nelle ultime circostanze. La deputazione si recò quindi da S. A. R. il duca di Genova a cui rivolse queste parole:

« ALTEZZA REALE, la Camera dei deputati ci invia verso di voi, illustre Principe, per recarvi le sue congratulazioni sul prossimo imeneo che state per stringere. La nazione ha troppo ammirato il vostro valore sul campo ed il vostro nobile ardore per la sua indipendenza, onde non desiderasse di vedere assicurata nella vostra progenie una lunga serie di prodi campioni alla sua difesa.

« Ed ora che sente prossimo il compimento di questo suo desiderio, se ne allegra come di sua propria letizia.

« La regale famiglia di cui V. A. toglie la sua sposa fu per i suoi popoli ciò che per questi subalpini fu la Casa di Savoia, amorosa, per essi, benedetta da loro. E noi non possiamo dimenticare che dal fianco di una Sassone uscì il magnanimo vostro genitore, e quindi ne traggiamo i più lieti auspicii e per V. A. e per noi. »

Queste espressioni vennero pure accolte da S. A. R. con sentimento di riconoscenza, e disse ch'egli traeva non minore argomento di buon augurio a questo maritaggio dal pensiero che compiva così un desiderio già manifestato dall'augusto suo genitore. (*Segni d'approvazione*)

**CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SUSSIDI AI DANNEGGIATI DALLA GUERRA DEL 1849.**

**PRESIDENTE.** Venendo ora alla legge, il deputato Sulis propone un'aggiunta a quest'articolo 1°; esso è così concepito:

« Inoltre nello stesso bilancio si farà altro credito di lire 200,000 per sovvenzioni agli abitanti delle altre provincie danneggiate come quelle di Novara e di Lomellina. »

**SULIS.** Io credo d'abbisognare di poche parole per dimo-

strare la giustizia e la convenienza di codesta mia proposta. La Camera ha già riconosciuta la giustizia di portare soccorso ai danneggiati per questa guerra. Fra questi danneggiati non vi sono solo gli abitanti delle provincie di Novara e di Lomellina, ma vi sono anche quelli delle altre provincie di Biella e di Ivrea.

Quante sieno state le afflizioni ed i danni avuti da questi abitanti noi lo sappiamo, giacchè pur troppo conosciamo i dolori originati da quei luttuosi avvenimenti. Fu a mio credere giustamente ricusato l'emendamento dell'onorevole deputato Santa Rosa, giacchè per esso diminuivasi in sostanza il sussidio meschino assegnato ai provinciali di Novara e della Lomellina; però, ritenendo che tutti riconobbero la giustizia di non menomare le sovvenzioni a quei provinciali, ed anche di accordare ai danneggiati d'altre provincie uguali sussidii, io insisto nel mio emendamento.

Fu detto, ad impedire cotesta giustizia da me proposta, che siffatti danni non erano ancora accertati. Tal cosa, a mio credere, non debbe far sì che non s'abbia ad avvertire come vengano in virtù di questa legge ad accertarsi anche i danni patiti dagli abitanti delle provincie di Novara e di Lomellina.

E che in verità questi danni non siano perfettamente accertati chiaramente si appalesa dall'articolo 4 di questo progetto di legge riguardante i Novaresi ed i Lomellini.

Niente dunque impedisce, a mio credere, che la Commissione, la quale deve accertare quali siano i danneggiati di ristretta fortuna che hanno patito per le invasioni straniere nelle provincie di Novara e della Lomellina, si occupi anche in simile ufficio per le altre provincie che hanno sofferto un pari danno.

Conchiudo impertanto, che se si accorda alle provincie di Novara e di Lomellina il beneficio di lire 500,000, mi pare altresì equo che ci occupiamo degli altri che hanno sofferto egualmente, e che si debba un qualche sussidio ad essi concedere.

**DI REVEL.** Come membro della Commissione, ed a nome della maggioranza di essa, io mi oppongo alla proposta fatta dall'onorevole deputato Sulis come inopportuna.

La legge che si sta discutendo non pregiudica per nulla, non dirò ai diritti, ma ai riguardi d'equità, d'assimilazione che possono poi essere richiesti dalle altre provincie che abbiano sofferto danni; ma intanto si vede che i danni sofferti dagli abitanti delle provincie della Lomellina e del Novarese sono danni di cui si conosce l'entità, mentre non sappiamo qual sia la quantità, l'ammontare di questi altri danni; sappiamo poi ancora meno se fra questi danneggiati ve ne siano di coloro che trovinsi in condizione eguale a quella di coloro che il progetto di legge intende unicamente di contemplare, cioè quelli che per ragione di danni patiti trovansi in condizione meno favorevole.

Come dico, la legge non pregiudica per nulla: se ulteriormente verrà riconosciuto che vi sieno in quelle provincie altri danneggiati che abbiano sofferti danni, e che trovinsi in condizione analoga, è in piena libertà del Governo di proporre e della Camera di accettare un progetto di legge per indennizzarli; ma intanto l'innestare fin d'ora in questa legge, che non contempla che gli abitanti della Lomellina e del Novarese, una disposizione per cui si conceda in astratto, in genere, senza aver norma alcuna una somma di 200,000 lire ad altri danneggiati, io credo sia cosa affatto inopportuna, e forse si arrischierebbe di proporre una somma di gran lunga superiore a quella che si vuol concedere alla Lomellina ed al Novarese, perchè mancano, come dissi, i dati per stabilire quella somma.

**PRESIDENTE.** Domando prima se l'aggiunta del deputato Sulis è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola è al deputato Iosti.

**IOSTI.** Dopo le parole del deputato Revel, veramente non rimane nulla a dire.

L'aggiunta fatta a questa legge dall'onorevole deputato Sulis io la approvo nel principio, ma non posso accettarla in fatto per ragione di logica, perchè affatto estranea alla proposta di legge attualmente in discussione. Se la Camera avesse adottato il principio generale dell'indennizzazione a tutti i danneggiati dalla guerra, si avesse ammesso il principio della solidarietà, allora poteva venire l'emendamento del signor Sulis come un corollario del principio generale, e poteva benissimo la Camera raccomandare, ed anche imporre al Ministero di occuparsi a verificare i danni sofferti anche dagli altri abitanti di altre provincie; ma ora questa legge non è proposta che per soddisfare ai richiami già sporti, e senza togliere ad altri la libertà di reclamare, come al Governo, ed a chi di diritto e di dovere, di riconoscere la verità dell'esposto, non deve nè invitare, nè rigettare ulteriori reclami appoggiati in diritto.

**BORELLA.** La Commissione ha avuto cura di specificare che il credito straordinario di lire 500,000 dovesse ripartirsi solamente fra le provincie di Novara e della Lomellina, mentre il Ministero nella sua legge dice così:

« Il nostro Ministero è autorizzato a chiedere al Parlamento un credito di lire 500,000 per distribuire in favore dei danneggiati dalla guerra, » senza specificare alcune provincie.

Quindi mi pare che l'aggiunta del deputato Sulis ovvierebbe al caso probabile di ricorsi per parte di altre provincie danneggiate in tempo di guerra, caso che potrebbe avverarsi come ammette lo stesso Ministero.

**DI REVEL.** Io non prendo la parola certamente per difendere la redazione proposta dal Ministero, la quale non avrebbe potuto passare qual era, poichè dice: « il predetto nostro Ministero è incaricato di chiedere al Parlamento, » ecc. Dirò poi che se realmente nel contesto della legge non è fatta esclusiva menzione della Lomellina e del Novarese, il contesto però della ministeriale che precede la relazione prova che era unicamente riferibile alla Lomellina ed al Novarese, poichè ivi è fatta soltanto parola dei danni sofferti in quelle provincie, e non ha portato che sei risarcimenti a favore di queste provincie: quindi la Commissione dovette mantenere che la proposta fosse riferibile alle provincie di Novara e Lomellina, e credette utile d'inserire questa disposizione nel contesto stesso della legge riformandone la dicitura.

**PRESIDENTE.** Il signor Mellana propone un'altra aggiunta sullo stesso oggetto, concepita in questi termini: « Gli individui delle altre provincie che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2 in merito a quelli delle provincie del Novarese e della Lomellina avranno diritto ad eguale trattamento. Quei danni saranno accertati dalla Commissione governativa che verrà creata in forza dell'articolo 4 della presente legge. »

**MELLANA.** Io credo che questo emendamento troverà l'appoggio del signor Revel, giacchè ho procurato di ridurre al concreto le sue idee. Esso si è opposto a che venisse adottato l'emendamento del signor deputato Sulis, per la ragione che in esso si domanda una somma, senza sapere se essa sarà sì o no sufficiente, e senza avere una benchè leggiera cognizione di questi danni; ma siccome gli oppositori a quell'emendamento hanno fatto obiezione che debbano essere pareggiati

tutti egualmente, mi sembra che si possa benissimo prevedere questo caso nella presente legge.

Quanto alle osservazioni del signor deputato Iosti, io ammetto che questa legge è specialmente fatta a favore di quelle provincie, perchè i danni che ebbero a sopportare sono già accertati. Dappoichè fu detto a questa Camera che furono già al Parlamento trasmesse altre petizioni da individui di altre provincie, e che queste petizioni furono dal Parlamento stesso mandate a raccomandarsi al Ministero, non so come non si possa in occasione di questa legge sancire il diritto dicendo: se sarete nell'istessa identica posizione in cui sono gli individui di quelle provincie, a cui il Parlamento ha provveduto, sarà pure a voi provveduto, e questo accertamento sarà fatto dalla Commissione governativa, che è incaricata del riparto dei danni per quelle provincie.

**PRESIDENTE.** Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

**SULIS.** Mi unisco.

**PRESIDENTE.** Il signor deputato Arnulfo propone il seguente ordine del giorno sulla proposta Mellana e Sulis:

« Riservandosi la Camera di provvedere sulle domande che venissero fatte per risarcimento di danni degli abitanti di altre provincie in conformità della presentata legge, passa all'ordine del giorno. »

**ARNULFO.** L'ordine del giorno da me proposto tende a rimuovere le difficoltà elevate testè, appoggiate al riflesso che in questa legge riflettente unicamente le due provincie di Novara e della Lomellina non si possa introdurre una disposizione per risarcire i danni non ancora accertati, nè proposti dagli abitanti delle altre provincie. Esso tende ad ottenere lo stesso scopo che si è proposto il deputato Mellana, il quale mira ad assicurare il risarcimento dei danni agli abitanti delle altre provincie che si trovano nella stessa e medesima condizione di quelle che sono comprese in questa legge.

Lo scopo sarebbe identico, perchè in ogni modo sarebbe dalla Camera riconosciuto il diritto che non potrebbe discostarsi, che gli abitanti i quali trovansi in posizione eguale a quelli delle provincie che sono contemplate in questa legge abbiano diritto ad avere eguali soccorsi, motivo per cui noi discordiamo coll'onorevole deputato Mellana nel mezzo, ma lo scopo in sostanza è identico; chiedo pertanto che si approvi il proposto ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'ordine del giorno proposto dal deputato Arnulfo.

(È appoggiato.)

**MELLANA.** Io mi oppongo a questo ordine del giorno, perchè non posso essere dell'avviso dell'onorevole preopinante, il quale vuole raggiungere lo scopo che io mi sono prefisso col mio articolo addizionale.

Quale distanza passi tra ciò che viene sancito con una legge e quello che viene espresso con un ordine del giorno, la Camera pur troppo ne ha fatto esperienza; io quindi non posso convenire che abbia lo stesso scopo.

D'altronde l'ordine del giorno dice una cosa che tutto il mondo sa e che nessuno può togliere. Invece il mio emendamento tende a soddisfare al dovere che c'incombe.

Noi non provvediamo col fissare fin d'ora una somma, perchè non sappiamo quale possa occorrere, ma facciamo sì che tutti gli individui delle altre provincie che si trovano in caso identico a quelli cui si provvede colla presente legge vengano indennizzati, e quindi io vedo una diversità e nello scopo e nei mezzi tra il mio emendamento e l'ordine del giorno del deputato Arnulfo.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Quantunque io, come

entrato assai tardi al Ministero dell'interno, non abbia potuto conoscere da principio questa pratica, tuttavia io credo di non andar errato nell'asserire che se dopo i nostri disastri si nominarono delle Commissioni per accertare i danni sofferti dalle provincie di Novara e Lomellina, ciò fu perchè essi erano quivi così gravi e generali che non potea nascer dubbio sulla necessità di riconoscerli.

Nelle altre provincie invece non vi sono che fatti isolati; appena si contano qua e là alcuni individui stati danneggiati; talchè non si fecero nemmeno indagini, non si prese alcuna delle misure opportune o necessarie allo accertamento dei danni.

Laonde io credo che mancando per esse questi elementi, non sia il caso di contemplare altre provincie fuor quelle due per le quali furono realmente ordinate inchieste e fatti gl'incombenti allo scopo richiesti.

Il che non toglie però che se mai in alcuna provincia venisse veramente ad essere dimostrato che la generalità dei cittadini abbia sofferto qualche reale detrimento, il Governo non possa proporre alla Camera quei provvedimenti che paiano del caso. Ma intanto io non credo di poter accettare l'ordine del giorno del deputato Arnulfo.

**DEMARIA.** Per le ragioni le quali vennero dal signor ministro dell'interno espresse, la Commissione, sebbene riconosca pienamente la parità di condizione dei danneggiati delle provincie, in favore delle quali propone un articolo addizionale il signor deputato Mellana, tuttavia essa non potrebbe dar mano ad allargare la sfera dei soccorsi che il Governo deve dare, perchè se questi soccorsi si sono riconosciuti giustificati per le provincie della Lomellina e di Novara, non lo sono per ora per le altre provincie; quindi non si potrebbe certamente per ora ammettere che si debbano trattare queste provincie come quelle delle quali la legge si occupa. Per queste ragioni pertanto la Commissione, sebbene riconosca i riguardi che sono dovuti a quelle provincie e sebbene sia disposta nella sfera della sua azione in altra circostanza analoga di appoggiare i reclami di altre provincie come quelli delle provincie di Lomellina e di Novara, tuttavia per ora non potrebbe estendere l'applicazione di questa legge oltre la cerchia che è in essa stabilita.

**ARNULFO.** Io credo che coloro che non hanno reclamato non abbiano certamente dato prova di voler rinunciare ai loro diritti. Essi reclameranno certamente quando sapranno quali sono le intenzioni del Governo e del Parlamento. Io non dissimulo che per non aver reclamato non possono pretendere attualmente di condividere la somma che viene stabilita per le provincie che hanno fatti reclami ed accertati i loro danni; ma io credo che il fare un ordine del giorno che lasci aperta la via ai danneggiati delle altre provincie a fare le loro domande sia cosa di tutta giustizia. Non si può dire che con tal ordine del giorno si va loro chiedendo che reclamino, poichè in sostanza la stessa discussione che si fa in questa Camera è già bastante per dar avviso a chiunque vi abbia interesse di porgere i suoi reclami. D'altronde v'ha di più che, o questi reclami verranno e saranno nei limiti della giustizia relativamente alla base adottata in questa legge, e non vedo ragione per cui non si debba loro dire: reclamate come hanno reclamato gli altri; oppure faranno reclami che non sono in quei limiti, e allora saranno reietti. Io non intendo che sia scemata la somma che la Camera destina alle provincie le quali hanno fatto constatare i loro danni; ma desidero che siano salvi i diritti delle altre provincie da farsi valere nello stesso modo che si fecero valere dalle due provincie di Novara e Lomellina.

Ripeto, se furono gli abitanti delle altre provincie o gene-

rosi o discreti, non meritano certamente che loro siano tolti questi diritti. Nella discussione che si è aperta per queste due provincie si è riconosciuto e dalla Commissione e dal Ministero che in identità di circostanze vi sarà identico trattamento, quando gl'interessati avranno fatte quelle pratiche che gli altri fecero, ovvero che col solo silenzio avranno meglio confermato che alla sventura vorranno aggiungere il sacrificio dei sofferti danni; ma importa che quella ricognizione sia sanzionata dalla Camera, al cui fine ho proposto l'ordine del giorno di cui si tratta.

**MELLANA.** Nei precedenti discorsi, nè dal Ministero, nè dalla Commissione, cioè dal relatore, si oppose cosa alcuna alla giustizia della mia proposizione. Vi si fecero due osservazioni. Quella del signor ministro dell'interno consiste in ciò che i danni nelle altre provincie non sono così generali. Io ammetto che questa sia una ragione per dire che il Governo ha fatto bene a nominare subito dopo il disastro una Commissione per riconoscere i danni cagionati in quelle provincie, e non aver fatto altrettanto nelle altre provincie ove questi danni erano assai minori; ma ciò non toglie che se anche un solo individuo vi fosse nelle altre provincie che si trovasse in simili circostanze non vi si dovesse provvedere.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'ordine del giorno del deputato Arnulfo, così concepito:

« Riservandosi la Camera di provvedere sulle domande che venissero fatte per risarcimento di danni dagli abitanti di altre provincie in conformità della presente legge, passa all'ordine del giorno. »

**RICCARDI.** Domando la parola.

Prima che si passi alla votazione di quest'ordine del giorno, io avrei intenzione di proporne un altro che mi parrebbe meglio adattato alla circostanza. Il deputato Arnulfo nel suo emendamento dice che la Camera accetterà le domande che saranno indiritte da altre provincie; io invece intenderei che fosse il Ministero che dovesse occuparsi di ciò, perchè non vedo veramente come la Camera potrebbe dare effetto alle domande che le provincie le inviassero. Io dunque proporrei un ordine del giorno così concepito:

« La Camera, invitando il Ministero a raccogliere quanto prima preliminari informazioni dei danni sofferti per le conseguenze dell'ultima guerra, dalle provincie specialmente di Biella e d'Ivrea, onde riconoscere se si debba attribuir loro con apposita legge un equo risarcimento, passa all'ordine del giorno. »

**PRESIDENTE.** Domando se quest'ordine del giorno del signor Riccardi è appoggiato.

(È appoggiato.)

**PICCON, relatore.** La ragione per cui il Ministero si è opposto all'ordine del giorno del deputato di Biella sta in ciò, che sebbene si vogliano conservare intatti i diritti di coloro che in quelle provincie riceverebbero dei danni, ciò nulla meno non si deve per parte della Camera fare ad esso un invito a chieder l'indennizzazione. Ma, se non erro, l'ordine del giorno proposto dall'onorevole deputato Riccardi contiene ancora più specificamente un consimile invito, quantunque ora si dica solo al Ministero di procurarsi tutti gli schiarimenti necessari per riconoscere in che consistano questi danni.

Laonde la Commissione, siccome si è già opposta all'ordine del giorno dell'onorevole deputato Arnulfo, così dichiara che col presente progetto di legge non intende menomamente di precludere la via ai cittadini delle provincie di Biella ed Ivrea che si trovassero nelle stesse condizioni, di far valere i loro diritti; ma che non può accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole deputato Riccardi.

Mi pare del resto che dietro alle tante dichiarazioni che sono già state fatte e dalla Commissione e dal Ministero i diritti dei danneggiati delle provincie d'Ivrea e di Biella restino sufficientemente tutelati, e che senz'altro si potrebbe passare alla votazione.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno dell'onorevole deputato Riccardi pare debba essere posposto a quello del deputato Arnulfo. Mantengo quindi la precedenza all'ordine del giorno del deputato Arnulfo e lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'ordine del giorno del deputato Riccardi.

(Non è approvato.)

Viene quindi l'aggiunta proposta dal signor Mellana, alla quale aderisce anche il deputato Sulis. (*Vedi sopra*)

(Non è approvata.)

Passo all'articolo 2:

« Sono considerati di ristretta fortuna i danneggiati che non abbiano un patrimonio di lire 10,000 od una rendita di lire 1000 per causa del loro commercio o della loro professione. »

**MOIA.** Nella discussione generale, il deputato Cagnardi ebbe già a rilevare alcune difficoltà che risulterebbero nell'applicazione di quest'articolo 2. Egli mosse il dubbio, se per patrimonio di 10,000 lire s'intendeva il patrimonio posseduto prima de' danni ricevuti o quello che sarebbe rimasto dopo.

L'onorevole signor Di Revel rispose che si doveva considerare il patrimonio rimasto dopo i danni sofferti. Benchè questa interpretazione non sia nell'articolo, io l'accetto, e trovo che la difficoltà invece di diminuire s'accresce.

Nel fatto citato dal signor Cagnardi noi abbiamo un negoziante il quale ha perduto intieramente un capitale di 36,000 lire che costituiva tutto il suo avere; egli ha dunque diritto ad un risarcimento, ma questo risarcimento sarà egli integrale? Verrà risarcita l'intera somma di 36,000 lire, oppure non si daranno che lire 10,000? Questo è quello che la legge non dice, e che sarebbe necessario di precisare.

Supponiamo che anche questo dubbio si sciogla col dire che si limiterà il risarcimento alla somma di 10,000 lire, perchè non mi parrebbe equo che chi ha perduto 36,000 lire ne riceva il risarcimento totale, e un altro invece che avrebbe perduto, per esempio, 20,000 lire non dovesse ricevere nulla perchè gli è ancora rimasto un capitale di 11,000 lire. Ma le difficoltà s'aumentano poi maggiormente, qualora noi consideriamo la categoria di quelli che non hanno diritto ad indennità, perchè sono provvisti d'una rendita di lire 1000 per causa del loro commercio o della loro professione; la prima difficoltà che si presenta è questa: qualora si tratti di un individuo il quale abbia una pensione di lire 1000 ed abbia perduto tutto il patrimonio, egli in forza di quest'articolo non avrà diritto a nessuna indennità. Ve ne sarà poi un altro il quale avrà una rendita per la sua professione di lire 900 ed un patrimonio di 9000 lire; io vi domando se quest'individuo sarà risarcito. Ciò è appunto quello che l'articolo non dice. Nel caso addotto dal deputato Cagnardi si presenta un'altra difficoltà; egli ci disse che quel negoziante il quale aveva perduto il suo capitale trovò modo, mediante amici che ebbero fiducia nella di lui onestà e capacità, di rimediare a' suoi negozi; egli può così trar partito del suo personale, e colla pratica ch'egli ha degli affari e colla sua attività si crea una rendita maggiore di lire 1000. Io vi domando se costui avrà ancora diritto al risarcimento.

L'onorevole signor Di Revel rispose che questa rendita, creata per mezzo dei capitali altrui, non poteva essere considerata come quella cui accenna quest'articolo.

Io risponderò che la rendita della professione può essere anche quella che si guadagna mediante impiego di capitali altrui; così pure accade per uno stipendiato che fa valere le altrui proprietà. Così nel caso nostro bisognerebbe, nel valutare la rendita di quell'individuo, vedere, se, dedotti gl'interessi del capitale che ha preso ad imprestito, gli rimane ancora sui suoi guadagni tanto che basti per arrivare alla somma di mila lire annue.

Ecco, o signori, un'altra difficoltà che l'articolo 2 non prevede. Io non so come tutti questi dubbi verranno risolti, quando si tratterà di applicare quell'articolo, e perciò chiederei al signor relatore della Commissione di darci qualche schiarimento a questo riguardo. Intanto io mi persuado d'una cosa, o signori, ed è questa, che quando si lascia il terreno de' principii, quando si abbandona la via larga e diritta della giustizia per scendere nei tortuosi sentieri de' mezzi termini e degli espedienti, si viene necessariamente a riuscire all'assurdo ed all'impossibile. (*Bravo! Bene!*) Qui non vi sono che due sistemi: quello che ammette il diritto al risarcimento e quello che lo nega: se si ammette il diritto, bisogna risarcire integralmente; se si nega questo diritto, allora non bisogna dar niente. Nè mi si dica che vi erano dei bisognosi; signori, ai bisognosi non si danno risarcimenti, ma si fa loro l'elemosina (*Bravo! Bene!*) ed allora bisognava che queste 300,000 lire fossero date loro come elemosina. Questi, o signori, sono i veri principii, io lascio poi agli altri di parlarvi degli espedienti, e se dietro questi principii si fosse creduto sufficiente questa somma per sovvenire ai bisognosi, allora questa somma andava distribuita come si distribuisce l'elemosina; bisognava, cioè, nominare una Commissione la quale avesse pieni poteri per giudicare sommariamente tutti i casi che si sarebbero presentati, e distribuire questi soccorsi secondo la sua coscienza.

Pertanto io combatto quest'articolo secondo come inapplicabile, fino a che il relatore della Commissione non abbia data qualche spiegazione che sia ragionevole.

**PICCON, relatore.** L'articolo 2 della legge è necessariamente connesso col principio della Commissione, cioè, che il risarcimento si facesse, non in via di diritto, ma bensì in via di sovvenzione, e per semplice motivo di equità naturale; quindi ne veniva che nella distribuzione non si potesse seguire il principio secondo il quale si dovessero risarcire tutti indistintamente i danni.

Ma debbo far osservare alla Camera che la Commissione si preoccupò principalmente di sovvenire a quei danneggiati i quali si trovavano in uno stato sommamente bisognoso. Difatti essa avendo veduto che alcuni tra i danneggiati erano stati privi degli arredi più necessari che avevano nelle loro case, credette assolutamente convenevole di venir loro in aiuto e trattarli diversamente da coloro che si trovassero in miglior condizione di fortuna.

Dico poi che il primo degl'inconvenienti accennati dall'onorevole preopinante non si può verificare. Se ho ben compresa la sua idea, egli domandava se quello il quale avesse sofferto un danno di 36,000 lire dovesse essere indennizzato soltanto della somma di lire 10,000.

Le parole della legge esprimono un'idea del tutto diversa. Colui che avesse sofferto un danno di 36,000 lire non patirebbe l'intero danno, perchè se non avesse avuto altro, naturalmente al giorno d'oggi si troverebbe in uno stato di bisogno pari a quello che possedendo per 13,000 lire ne avesse perduto 6 o 7 mila.

E qui mi giova avvertire che non si può nemmeno ammettere la proposta stata fatta dal deputato Cagnardi, il quale

vorrebbe che si considerasse il patrimonio del danneggiato all'epoca in cui soffrì il danno e non all'epoca attuale. La Commissione ha osservato a questo riguardo che quello il quale dopo la guerra avesse migliorato la sua fortuna, per effetto di una donazione, o di una successione o per qualunque siasi altra causa, non si troverebbe più nella condizione di quelli i quali abbisognano di qualche sovvenzione.

Al qual proposito notisi ancora che nella legge si è usata la parola *patrimonio*, anzichè quella di beni stabili, od altra, per significare che si calcolano tutti i beni, di qualunque natura siano essi. Bensì però se vi sarà alcuno, il quale apparentemente abbia un patrimonio maggiore di 10.000 lire, ma che faccia risultare di esser gravato da passività, naturalmente queste dovranno pure venir prese in considerazione, ed essergli calcolate in deduzione del valore apparente.

Riguardo poi alla distribuzione, se gli onorevoli signori deputati credono che vi siano altri mezzi che possano condurre più facilmente allo scopo al quale tende la Commissione, egli non hanno che a proporli, ed essa li accetterà molto volentieri.

**MOIA.** L'onorevole signor relatore della Commissione mentre si è provato di rispondere ad alcune delle difficoltà che ho messe innanzi ed a sciogliere alcun dubbio da me elevato, non ha fatto altro, per quanto mi pare, che rendere maggiormente intricata la questione, ed ha provato sempre più la mia tesi, che cioè si riesce necessariamente all'assurdo.

Egli ha detto che colui il quale perdendo 56,000 lire ha perduto tutto quanto possedeva ha diritto al risarcimento totale. Ciò posto, può darsi il caso che un altro individuo abbia perduto 500,000 lire e con tutto ciò il suo patrimonio. Lo Stato dovrà dunque indennizzare costui per la somma totale di 500,000 lire; un altro poi che ne possedeva 100,000 e ne avrà perduto 89,000, sarà cioè rimasto al possesso di soli 11,000, non riceverà niente.

Noi cadiamo adunque sempre nell'assurdo, e per poco che la Camera voglia riflettere sulle applicazioni di quest'articolo ella vedrà che la cosa non è possibile.

Io invito pertanto la Camera a rimandare quest'articolo alla Commissione, ond'essa cerchi il modo di renderlo attuabile.

**DI REVEL.** L'onorevole signor Moia ha censurato il lavoro della Commissione; ma mi pare che ne è rimasto colla censura. La Camera forse avrebbe visto con miglior occhio se avesse proposto qualche mezzo...

**MOIA.** Ho detto che è impossibile, ed io non pretendo di fare l'impossibile.

**DI REVEL.** Ma noi siamo per fare questa legge, non per rigettarla; dunque noi l'abbiamo proposta, la Camera ha già approvato l'articolo 1°; bisogna sortire da questo laberinto: noi non riconoscevamo alcun diritto a quest'indennità; abbiamo detto che in via di riguardo trovammo equitativo che si corrispondesse un'indennità a coloro che erano in condizione meno fortunata. La questione sta adunque nel determinare quali siano le condizioni che possono far considerare uno danneggiato; la Commissione era convinta che lo stabilire basi era cosa difficilissima; e se avesse creduto che la Camera potesse accogliere una proposta in genere di rimettere questo all'arbitrio di una Commissione da nominarsi dal Governo, forse si sarebbe decisa a fare questa proposta; ma non credendo che la Camera volesse lasciare in piena balla della medesima il comprendere o l'escludere un danneggiato, ha creduto di prender per base che chi ha una proprietà di oltre 10,000 lire non è in condizione da aver bisogno di sussidio.

Lascio poi alla Commissione nominanda l'apprezzazione del

merito, e tanto è, che propose che il primo riparto fosse del 50 per cento, onde, colla somma che gli rimarrebbe disponibile, poter poi venir a retribuire più o meno quelli che non sarebbero contemplati nel primo riparto.

Del resto, la Commissione non si ricusa di rivedere nuovamente il lavoro, desidererebbe di poter presentare una redazione che adeguasse il desiderio della Camera, ma credo la cosa molto difficile se non si lascia molto arbitrio alla Commissione che sarà nominata per il riparto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Moia propone che sia mandato alla Commissione quest'articolo secondo ed il seguente. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**PICCON, relatore.** Il lavoro fatto dalla Commissione non è un lavoro ipotetico; non si può dire che vi saranno persone danneggiate in 20, in 50 mila lire e più; la Commissione ha esaminato tutti i casi, uno per uno, ed ha riconosciuto che non vi è alcuno che abbia sofferto danno maggiore di 5000 lire. È quindi inutile affatto l'occuparsi d'inconvenienti che non si possono avererare. La legge fu redatta dalla Commissione nel modo da lui creduto il più conveniente: se qualche deputato ha una migliore redazione in pronto, la proponga; io mi affretterò ad accettarla.

**CAGNARDI.** Non posso assolutamente ammettere che fra i danneggiati non ve ne sia alcuno che lo sia per più di 5000 lire. A quel negoziante sotto i portici di Novara, di cui parlava poco fa, i danni furono calcolati a 26,000 lire. L'oste principale di Romagnano sopportò un danno di 20,000 lire. I fabbricatori di stoffe di cotone, signori Rossi e Robbiati, sopportarono anch'essi un grave danno. I signori Rossi e Robbiati furono derubati di più di 12,000 lire. I delegati nominati dal commissario regio si sono portati sul luogo per accertare in modo più positivo questi danni che si reclamano. Non posso adunque ammettere che in nessun caso speciale abbiano ecceduto mai le 5000 lire.

**DEMARIA.** Farò osservare alla Camera che certamente vennero proposti dei danni maggiori di quelli delle cifre accennate dall'onorevole relatore; ma le Commissioni destinate ad esaminare questi danni ridussero di molto le somme proposte dai danneggiati. Inoltre in queste somme piuttosto ingenti si calcolavano i danari che si dicevano stati derubati. Ora le Commissioni, quella di Novara massimamente, stabili che non si potesse tener alcun calcolo del danaro perchè non si poteva avere alcun modo di verificare se realmente la somma che si diceva perduta o rapita fosse stata veramente quella che si proponeva.

Nello stato che venne presentato alla Commissione, danno veramente ragguardevole, come accennava l'onorevole deputato Cagnardi, non v'ha che quello che appartiene alla provincia di Casale, quello cioè della religione dei santi Maurizio e Lazzaro, della quale un tenimento venne devastato in modo straordinario; ma il danno nemmeno non arriva alle 50,000 lire, il danno non è che di 27,000 lire, e siccome appartiene alla provincia di Casale ed alla religione mauriziana, non venne calcolato.

Quindi è che mi pare che la base sulla quale la Commissione fonda i suoi calcoli non possa subire contestazione, e non possa impedire che venga adottata la proposta che, fondata su di essa, venne fatta nella legge.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta sospensiva.

**NOTTA.** Domando la parola. Io non mi tratterò a considerare se dai ragionamenti fatti dal deputato Moia possa venire realmente la conseguenza di absurdità che il medesimo rileva, nè mi accingerò a porre in dubbio od impugnare

quanto si asserisce per parte della Commissione che dai calcoli dalla medesima stati fatti sulla condizione dei danneggiati si possa totalmente essere sicuri che non s'incontreranno quelle conseguenze rilevate dal deputato Moia; ma mi pare che senza discutere e definire dette questioni, si possa evitare sia il pericolo, sia il timore che, come sopra ho avvertito, se si parte da un'altra base che non da quella che venne posta innanzi in quest'articolo secondo; se cioè, a vece di partire dal *maximum*, per dir così, di un patrimonio di 10,000 lire, o di una rendita di lire 1000, si parta da un'altra base, cioè da quella di coloro che hanno più poco, e si ascenda in su; io proporrei quindi un emendamento tenorizzato in questo modo: « La somma di cui nell'articolo precedente sarà distribuita a *prorata* del danno incontrato dagli individui di più esiguo patrimonio fra i danneggiati; » così, mediante una liquidazione a farsi sullo stato delle persone danneggiate partendo da quelle che hanno più poco, salendo in su si farà una distribuzione di queste lire 500,000 e si toglierà ogni asurdità.

**CAGNARDI.** Io appoggio l'emendamento del deputato Notta.

**CADORNA.** Interpello la Commissione per sapere se si è già fatto l'inventario generale di tutte le sostanze dei danneggiati, o se è da farsi.

**DI REVEL.** La Commissione ha avuto sotto gli occhi gli stati dei danni arrecati nella Lomellina e nel Novarese nel marzo dell'anno scorso stati formati da apposite Commissioni. In questi stati quelle Commissioni contemplarono quei danni che loro risultò essere realmente succeduti, poichè non ammisero tutte le domande che furono fatte colle allegazioni di danni patiti, senza informazioni, ma portarono soltanto negli stati le somme per le quali essi credettero che vi fosse sufficiente giustificazione.

**CADORNA.** Probabilmente non mi sono spiegato abbastanza chiaramente. Io non ho domandato se la Commissione avesse verificato l'importare dei danni, ma se avesse verificato l'ammontare del patrimonio di ciascun danneggiato, poichè, stando ai termini dell'articolo secondo e a quelli dell'emendamento che è stato proposto dall'onorevole deputato Notta, la distribuzione del sussidio si dovrebbe fare in ragione del patrimonio posseduto dai danneggiati. Ora egli è evidente che bisogna entrare nelle più minute indagini di ciascuno di questi patrimoni. Io domandava dunque se l'inventario generale del patrimonio di tutti i danneggiati fosse già fatto o se fosse ancora da farsi.

**NOTTA.** Mi pare che trattandosi di un sussidio. . .

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Revel.

**DI REVEL.** Posso rispondere che le Commissioni che si occuparono dell'accertamento dei danni si occuparono solo di questa materia, ma non fecero l'inventario del patrimonio dei danneggiati.

**PRESIDENTE.** Il deputato Notta ha la parola.

**NOTTA.** Voleva soltanto dire che trattandosi di sussidio, non credo che si debba procedere con tanto rigore, epperchè non credo che siano necessari inventari formali per conoscere il patrimonio dei danneggiati, e che quindi una Commissione abbia a formare gli stati dietro le informazioni che le vengono somministrate, e che lo stato dei danneggiati si possa anche rimettere fino ad un certo punto alla discrezione di detta Commissione.

**CAVALLINI.** Risponderò io forse più direttamente all'interpellanza fatta dall'onorevole deputato Cadorna, dicendo che nelle tre diverse categorie non si fa menzione dell'importare del patrimonio di ciascuno dei danneggiati, e che

solo vi si accenna in genere al loro stato di fortuna, miserabile, ristretto, agiato o ricco; ed è appunto perchè non si è potuto conoscere a quale somma ascenda la fortuna dei danneggiati che la Commissione credette indispensabile di redigere un altro articolo diretto a fare eleggere una Commissione incaricata di accertare l'entità della sostanza dei danneggiati.

**PRESIDENTE.** Osservo al deputato Moia che la sua proposta sarebbe opportuna piuttosto all'articolo terzo che non all'articolo secondo. L'articolo secondo è inteso a determinare il senso della clausola portata nell'articolo primo, e spiega quali siano quelli che si tengano in ristretta condizione di fortuna. Nell'articolo terzo poi si stabilisce il riparto che si debbe fare fra quelli che hanno ragione e a questo risarcimento; invece la sua proposta riguarda realmente il riparto.

**NOTTA.** Vorrei osservare al signor presidente che il mio emendamento stabilisce appunto delle basi per conoscere quali siano i danneggiati, perchè la base che stabilisce è quella di partire da quelli che hanno meno, o niente, e salire a quelli che hanno più, acciò sia questa somma data ai più bisognosi; e ciò l'ho fatto perchè la determinazione dei danneggiati di cui nell'articolo 2, la quale il signor presidente osserva che voleva spiegare le parole dell'articolo precedente, perchè questa determinazione in cui è fatta nell'articolo 2, e se si vuole applicare letteralmente può incontrare quell'impossibilità che veniva rilevata dal signor deputato Moia; quindi per evitare un'impossibilità, per non seguire forse non abbastanza accertate condizioni di poca fortuna, non essendosi fatto inventario, non essendo praticabili tutte quelle altre formalità che si debbono osservare per avere una certa scienza della posizione di un danneggiato, mi pare che non si possa fare altrimenti, salvo che partendo dalle basi e tenere le norme contenute nel mio emendamento, e lasciare questo nel luogo in cui lo propongo, appunto per determinare i danneggiati che sono contemplati in quest'articolo 2, a vece così e luogo di quest'articolo 2.

**PICCON, relatore.** Domando la parola per dare una spiegazione sul motivo per cui la Commissione ha creduto di fissare una base per questo riparto.

Il motivo si è che non si è voluto lasciar troppo arbitrio alla Commissione che si dovrà poscia nominare dal Governo. E diffatti se si adottasse il principio dell'emendamento del deputato Notta, la Commissione avrebbe un grandissimo arbitrio, perchè ne potrebbe avvenire che anche taluni aventi un patrimonio assai forte fossero da lei riguardati come persone bisognose.

La Commissione invece tende a far sì che il sussidio e la sovvenzione che si vuole accordare lo sia solo a persone bisognose, non a coloro che ne avessero soltanto l'apparenza, ma che per avventura non fossero tali.

**MOIA.** Benchè io propenda piuttosto per adottare l'emendamento proposto dal deputato Notta, che non l'articolo 2 della Commissione, io non posso però nascondermi che da esso nascono nuove difficoltà.

L'onorevole relatore ha già parlato del soverchio arbitrio lasciato alla Commissione; io aggiungerò che per quanto si voglia solo comprendere fra quelli che abbiano diritti a questo risarcimento, i nullatenenti, bisogna pur sempre fissare un limite a questa indennità, e quindi cadiamo in una delle difficoltà che io avea già accennato.

Un individuo che avea un patrimonio di dieci mila franchi, se lo ha perduto interamente è nella classe dei nullatenenti, è adunque fra i primi che devono essere sovvenuti, ma questa sovvenzione abbraccerà essa il totale del perduto patrimonio, oppure soltanto una parte?

Come stabilire questa gradazione per queste diverse ed impercettibili sfumature che esistono fra un patrimonio ed un altro? È impossibile stabilire una linea di demarcazione per essi; bisogna stabilire adunque un *maximum* ed un *minimum*, è necessario fissare un punto fisso verso il quale si possa approssimativamente camminare.

Del resto la proposta dell'onorevole deputato Notta rende sempre più evidente la necessità di rimandare questo secondo articolo alla Commissione coll'emendamento stesso, e con quelli altri che potranno suggerire altri deputati.

**PRESIDENTE.** Per l'ordine della discussione debbo sottoporre alla Camera alcune osservazioni.

Nell'articolo è detto che queste lire cinquecento mila saranno distribuite come sovvenzione agli abitanti delle provincie di Lomellina e Novara che trovansi in ristretta condizione di fortuna; quindi era necessario che si fosse stabilito in un altro articolo il criterio, secondo il quale giudicare della ristrettezza della fortuna, ed a ciò mira per lo appunto l'articolo secondo.

L'articolo secondo dice: « Sono considerati di ristretta fortuna i danneggiati che non abbiano un patrimonio di lire 10 mila, od una rendita di lire mille per causa del loro commercio o della loro professione. »

L'articolo terzo poi parla del modo da farsi i riparti tra questi danneggiati di ristretta fortuna.

Invece la proposta dell'avvocato Notta non fa altro che ripetere il concetto dell'articolo primo.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Parrebbe a me che volendosi dare una norma alla Commissione da nominarsi per questo riparto, dovrebbero lasciar sussistere come sta l'articolo primo che dice: *Che le sovvenzioni saranno date a coloro che trovansi in ristretta fortuna.*

Il secondo articolo tende a stabilire quali siano quelli che debbono considerarsi di ristretta fortuna.

In qual modo la Commissione otterrà quell'intento?

Nessuno certamente pretenderà né degli inventari, né degli incumbenti onerosi. Si otterrà questa dimostrazione nel modo con cui si ottengono sempre dimostrazioni di simile natura, dirigendosi cioè nei diversi paesi alle persone notabili, le quali conoscono perfettamente chi abbia un patrimonio notoriamente inferiore o superiore alle 10 mila lire.

Fatta questa operazione, fatto lo stato dei danneggiati i quali hanno un patrimonio non eccedente la somma accennata all'articolo 2, si vede se le indennizzazioni chieste da questi individui siano al di sotto delle 500 mila lire, oppure superiori; se sono al di sotto, o se le due somme si equiparano, vengono indennizzati integralmente. Se eccedono le 500 mila lire, l'indennità si accorda solo in quella misura proporzionale che è determinata dalla differenza fra le due cifre.

Laonde io non vedo altro mezzo che quello di lasciar sussistere l'articolo 2, se pur non vogliamo andar incontro ad una folla di difficoltà molto più gravi e molto più complicate.

**COSSATO.** Io credo che per ovviare alla ineguaglianza che veramente vi sarebbe nel riparto di queste somme, come annunciava l'onorevole deputato Moia, si debba intendere che la Commissione abbia voluto dire che il *maximum* dell'indennità che potrà toccare a qualunque danneggiato non possa oltrepassare le lire 10,000. (*Segni di diniego*)

Perchè quando per cagione dell'indennità si arriverà a dare ad un tale 10,000 lire, questo si trova nel caso di colui che ha 10,000 lire di patrimonio.

Se adottiamo un sistema diverso cadiamo in tutte le diffi-

coltà, in tutti gl'imbarazzi dei quali ci parlava l'onorevole deputato e commettiamo l'ingiustizia d'indennizzare chi ha perduto pochissimo, lasciando invece senza compenso di sorta chi abbia sofferto assai più. Per ovviare ai quali inconvenienti io proporrei un emendamento all'articolo 4 in cui si direbbe che questo *maximum* non potrà eccedere le lire 10,000.

**PRESIDENTE.** Prima di tutto porrò ai voti la proposta sospensiva del deputato Moia, quella cioè di rinviare questo 2° articolo alla Commissione.

(La Camera non approva.)

**JACQUEMOUD ANTONIO.** Je ne puis pas trop comprendre les observations que vient d'émettre le préopinant en voulant fixer soit un *minimum*, soit un *maximum*. J'ai tâché de pénétrer le sens des articles, et il me semble que la loi envisage l'ensemble de tous les dommages, sans contempler et apprécier d'abord le dommage souffert par chaque individu.

Si l'ensemble des dommages s'élevé, par exemple, au chiffre d'un million; hé bien! vous appliquerez l'indemnité à cette masse de dommages, indemnité dont le montant est représenté par la somme générale de 500,000 francs, allouée par l'article 1<sup>er</sup> de la loi. L'application devant se faire au marc le franc, vous saurez tout d'abord, après la constatation des pertes subies par chacun, la quotité de l'indemnité proportionnelle afférente à chaque victime de Novare et de Lomellina, qui a souffert de la guerre de l'indépendance. Il est impossible d'interpréter la loi autrement.

Prenons la base posée par l'article 2, et supposons qu'un individu ait subi une perte de 50,000 francs, et que ces 50,000 francs fussent tout son bien; il doit être indemnisé de ses 50,000 francs perdus, et cela au marc le franc. Mais peut être que l'indemnité pourrait dépasser les 10,000, et que les 500,000 francs ne suffiraient pas à tout; alors, pour atteindre le but de la loi secourable aux plus nécessiteux, vous n'avez qu'à déclarer qu'aucune indemnité ne pourra toutefois dépasser les 10,000 francs.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Notta:

« La somma di cui nell'articolo precedente sarà distribuita a prorata del danno incontrato dagli individui di più esiguo patrimonio fra li danneggiati. »

(La Camera non approva.)

**BOTTONE.** Io proporrei di aggiungere alla parola *patrimonio di lire 10,000 un patrimonio effettivo*, ed in seguito una *rendita netta di lire 1000*.

**CAVALLINI.** L'aggiunta proposta dal deputato Bottone è inutile, perchè il patrimonio non s'intende sussistere, se prima non vengono dedotte le passività; perciò la Commissione non può a meno di opporsi a quest'aggiunta.

**PRESIDENTE.** Domando se l'aggiunta del deputato Bottone sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

**BERTINI.** Io proporrei d'aggiungere alle parole *per causa del commercio e della loro professione* le parole *e della loro industria*, perchè possono essere stati recati danni anche agli industriali.

**PRESIDENTE.** Domando se quest'aggiunta del deputato Bertini è appoggiata.

(È appoggiata.)

Pongo ai voti quest'aggiunta.

(Non è approvata.)

**FAGNANI.** Mi pare che l'articolo com'è concepito potrebbe produr confusione nella sua applicazione.

Proporrei quindi di dire: « Sono considerati di ristretta

fortuna i danneggiati cui sia rimasto un patrimonio non maggiore di lire 10 mila, » ecc.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento del deputato Fagnani è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti. Esso consiste nel dire: « Sono considerati come di ristretta fortuna i danneggiati cui sia rimasto un patrimonio non maggiore di lire 10,000. »

Chi approva quest'aggiunta voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera la rigetta.)

Pongo ai voti l'articolo tal quale è nel testo della legge.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 5, il quale è così concepito:

« Il riparto tra i danneggiati di ristretta fortuna verrà fatto sulle basi accertate dalle Commissioni istituite in quelle due provincie, esclusi però i danni per derubamenti di denari. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 4. Per accertare quali siano i danneggiati di ristretta fortuna e per fare le proposte di riparto verrà creata dal Governo un'apposita Commissione.

« Essa avviserà ai mezzi più opportuni per accertare lo stato di fortuna dei danneggiati, e provvederà per un primo riparto del 50 per 100 del danno come sovra stabilito, salvo a procedere ad un nuovo riparto della somma che sopravvanzerà. »

**JACQUEMOUD ANTONIO.** Je ne comprends peut-être pas assez la portée, la teneur de l'article 4; toutefois, il me semble qu'il est peu conséquent, peu raisonné, et surtout très-confus; il est vrai que je ne parle ici que du paragraphe 2°. Si M. le président veut, en attendant, mettre aux voix le paragraphe 1<sup>er</sup> de l'article 4, je parlerai après.

**PRESIDENTE.** On n'a pas demandé la division. Demandez-vous la division vous-même ?

**JACQUEMOUD ANTONIO.** Je demande la division. D'abord je vois cette phrase: *Essa avviserà ai mezzi più opportuni per accertare lo stato di fortuna dei danneggiati*, qui me paraît complètement inutile, attendu qu'elle rentre dans le premier paragraphe. L'article dit ensuite: *provvederà per un primo riparto del cinquanta per cento del danno*, ecc. Ici j'adresserai une demande à messieurs les membres de la Commission: pourquoi annoncer cette première répartition, quand vous n'êtes pas sûrs d'en faire une seconde? Cette première répartition en promet nécessairement une subséquente. Or, cette seconde répartition, vous n'êtes pas certains de la faire, puisque surtout vous déclarez dans le dernier article que l'excédant sera distribué entre ceux qui auront le plus souffert, ceux notamment qui sont les plus nécessiteux. Dans l'article 4 et l'article 5 vous vous exprimez sur cet excédant en termes tout à fait dubitatifs. Donc ne parlez ni de première, ni de seconde répartition. Il ne faut pas prendre, surtout envers l'infortune, des engagements dont l'accomplissement est problématique.

En second lieu vous dites qu'à la première répartition on donnera le 50 0/0; mais si après avoir fait l'examen des pertes subies vous ne pouvez au contraire donner que le 40 0/0, qu'en résulterait-il? un grave désappointement et des réclamations auxquelles vous seriez obligés de satisfaire. Vous auriez beau déclarer aux particuliers qui ont souffert des dommages, qu'il ne vous a été alloué que 500,000 francs pour faire face à tout; ils vous répondraient, la loi à la main, que par l'article 4 l'État s'est engagé à donner d'abord le 50 pour cent des dommages. Vous seriez ainsi forcés de

venir demander à la Chambre un crédit supplémentaire. L'État indemniserait ainsi à tâtons, à l'aveugle, à un plus haut taux qu'il ne serait dans ses intentions; car il n'alloue que 500,000 francs. Vous voyez l'inconséquence. Puisque vous n'êtes pas sûrs que la répartition puisse indemniser au 50 pour 100, il ne faut donc pas le promettre.

En troisième lieu, vous ne pouvez pas parler de la somme qui restera, puisque vous ne savez pas si réellement il y aura un excédant. Mais il y a plus. Vous annoncez à l'article 5 que les particuliers lésés par la guerre étant une fois indemnisés, et leurs intérêts étant satisfaits, le surplus de la somme d'indemnisation sera ensuite reversé sur les plus malheureux.

Mais, je vous le demande, quelle est cette allocation satisfaisante dont vous parlez? Encore une fois, il faut en arrêter le montant, puisque cette allocation satisfaisante est la donnée première, la base positive d'où l'on doit partir pour formuler et établir l'excédant que vous annoncez. Est-ce une allocation de 50 de 60 0/0? Vous ne pouvez pas dire quel est le taux de cette allocation régulatrice. Par conséquent, mieux vaut n'en pas parler, il faut donc modifier les termes de votre disposition, termes qui sont en contradiction entre eux.

D'un autre côté, il importe de connaître exactement la quotité de tous les dommages et celle des fortunes. Il y a donc deux inventaires à faire. Vous dites que le premier inventaire est fait; mais encore ne connaissez-vous les pertes subies que d'une manière approximative. Vous ne pouvez pas assurer que ce travail soit complet; de nouvelles réclamations surgiront infailliblement; le 50 0/0 pourrait par conséquent bien être réduit au 40 0/0 et même au 30 0/0.

Cette réduction est d'autant plus présumable que non-seulement le total des pertes n'est pas encore exactement calculé, mais que la constatation des fortunes exigée comme point de départ par l'article 2 n'est pas encore faite. Rien donc de plus illogique, de plus inconséquent que les articles 4 et 5, que vous feriez mieux de supprimer. N'ayant que 500,000 francs à donner pour tous les dommages au *prorata*, ne vous engagez qu'à cela. Avant tout, nous devons savoir ce que nous voulons et pouvons dépenser.

**DI REVEL.** La Commissione riconosce perfettamente che per fare un riparto giusto e prestabilito sarebbe stato necessario che essa avesse sotto gli occhi uno stato in cui fossero compresi i danneggiati il cui patrimonio non arriva alle 10,000 lire, o ad una rendita di lire mille; ma se avesse dovuto procurarsi questo stato, avrebbe rimandata quasi alle calende greche l'esecuzione della legge. Ritenne la Commissione che questa legge era stata presentata sin dal mese di novembre dell'anno scorso; che per lo scioglimento della Camera non poté aver passo, e non fu riprodotta che al 51 di dicembre; nell'intervallo si era creduto necessario di domandare alla provincia di Lomellina la presentazione di stati fatti sullo stesso sistema che quelli della provincia di Novara; erano tre categorie di danneggiati: quelli che avevano bisogno di più pronto soccorso, quelli che ne avevano minor bisogno, ed in fine quelli a cui si poteva ritardare questo soccorso; ma questa classificazione evidentemente si vedeva operata nell'idea che il Governo rimborsasse tutti i danneggiati per intero. La Commissione, come già si è detto, non credette che il principio del risarcimento in diritto fosse ammissibile, quindi si appigliò al sistema di non concedere il risarcimento che a quelli che si trovano in una condizione ristretta di fortuna, in urgente bisogno. Essa non poteva sapere quali erano fra quelli contemplati in questi tre stati che si dovessero considerare come più bisognevoli di pronto soccorso; che anzi osservò che fra coloro che erano portati nello



stato, come quelli che potevano essere ritardati, vi erano di quelli che dovevano essere messi in prima categoria, perchè quando un povero contadino ha un danno di 100 o 200 franchi e non possedeva altro, sicuramente costui era più bisognoso di soccorso che non colui che ha un danno di tre mila franchi, ma ha ancora di che vivere. La Commissione ha creduto che se essa avesse dovuto fare la classificazione di questi danneggiati in ragione della loro fortuna avrebbe dovuto richiedere un altro lavoro; ma appunto nel chiedere quest'altro lavoro si sarebbe consumato un tempo dannoso ai danneggiati che già da un anno soffrono questi danni. Intanto però propose che si desse un 50 per cento a quelli che sarebbero risultati in questa condizione, perchè intanto venivano a godere di questo soccorso, senza aspettare che fosse fatto l'inventario di tutti i danneggiati di minor fortuna; ma dando il 50 per cento vi è tutto il margine, per non andare errati, e quindi trovarsi nell'impossibilità di dare tale quota a tutti costoro. Quindi si propose quel primo riparto; quanto poi ad un altro sarà poi l'effetto di un esame totale, e complessivo, in cui si vedrà se si dovrà ancora aggiungere un 15, un 50 per cento. Epperò ripeto che la Commissione riconosce che se essa avesse dovuto occuparsi del riparto era necessario di conoscere lo stato d'ogni danneggiato; ma essa ha creduto preferibile di abbandonare quest'esame ad una Commissione da nominarsi dal Governo, onde non ritardare il beneficio che si vuol fare a questi danneggiati.

**IOSTI.** Io non approvo l'articolo 4 come è redatto per due ragioni: la prima perchè non posso ammettere una Commissione, per questa nuova classificazione, di quelli che debbono essere indennizzati, giacchè il sistema delle Commissioni è sempre quello di tirar in lungo e di non far mai nulla; la seconda perchè sarà sempre impossibile ad una Commissione il giudicare di fatti lontani ed affatto estranei alla sua cognizione.

Il giudizio in queste circostanze vuole essere lasciato alle persone che conoscano le località, che conoscano gli individui; in pratica sarà forse meno difficile di quello che sembri ora in astratto l'accertamento della fortuna, dell'equo ripartimento della indennità, come sono indicati nella legge; perchè quando questo giudizio e questa divisione si fa da persone pratiche delle località, segue sempre dalla coscienza dei giurati, come si fa nel caso in cui si abbiano ad imporre le arti e mestieri.

Non è poi vero che nell'atto pratico i municipii e le autorità locali si ingannino fortemente nell'apprezzare lo stato delle singole fortune.

Dunque io direi che il riparto e la classificazione sia lasciata ai municipii sotto la sorveglianza dell'intendente per ovviare agli arbitrii delle parzialità locali; ritenuto che il giudizio dei municipii controllato dagli intendenti sia per me il più sicuro criterio per avere in simili materie la sentenza più probabilmente esatta.

Non posso poi ammettere la seconda parte di pagare solamente per intanto solo il 50 per cento, perchè qui incorriamo in un altro inconveniente; o il Governo si riserva di chiamare un ulterior credito quando non sia sufficiente, o il Governo intende di avere soddisfatto al suo principio quando abbia distribuito nel modo il più equo che si possa le 500 mila lire da esso proposte. Ora, ammettendo per certo che il Governo non ha ulteriore intenzione di supplire con nuovi crediti, sarebbe molto più semplice dire che si ripartisca nei comuni, secondo già consta dagli elenchi, e gli elenchi sono già il risultato di inchieste fatte da autorità locali, e si avvicinano già, per quanto è possibile nelle cose umane, alla realtà;

dico che fatto un rispettivo riparto della somma ai comuni danneggiati, si lascia poi la distribuzione ai municipii; con questo si eviterebbe ogni ulteriore inconveniente, o di dover chiedere nuovi crediti, o di dare troppo sproporzionatamente agli uni a danno degli altri.

Dunque io proporrei questo semplice emendamento:

« I rispettivi municipii, sotto il controllo dell'intendente, sono incaricati del riparto giusta le norme stabilite agli articoli 2 e 3. »

**PRESIDENTE.** L'articolo 2 stabilisce già che i riparti si debbano fare dalla Commissione istituita in ciascuna provincia. Ora l'articolo 4 non tende se non ad accertare quali siano i danneggiati di ristretta fortuna.

**PICCON, relatore.** Parmi che la seconda parte dell'articolo 4 tende appunto ad evitare gli inconvenienti che sono stati segnalati dal preopinante, giacchè la Commissione avrà la facoltà di dirigersi ai Consigli comunali ed alle persone intelligenti del valore dei beni per vedere quali siano i danneggiati che possedano un patrimonio minore di questo. Quanto poi al dire che il riparto deve essere fatto dai Consigli delegati sotto la sorveglianza dell'intendente, mi pare che la Commissione non ha altra facoltà che di fare al Ministero le proposte di riparto, e il Ministero che avrà questa sorveglianza potrà ancora commetterla all'intendente, se lo desidera, o se vuol procedere più sollecitamente potrà deliberare sulla medesima proposta della Commissione pel riparto.

**IOSTI.** Forse potrebbe essere anche bene che il riparto per comuni venisse fatto dal Ministero dietro i rapporti già trasmessi dalle Commissioni che hanno riferito su questo oggetto, e allora non c'è più bisogno d'altra Commissione, e sembra basterebbe lasciare ai municipii il riparto della quota rispettiva; giacchè tutto questo processo appartenendo alla esecuzione della legge, spetta particolarmente al Ministero, e io non vedo necessità che la legge entri in questi dettagli. Quindi io propongo di surrogare l'articolo 4 colla seguente redazione:

« I rispettivi municipii, sotto il controllo dell'intendente, sono incaricati del riparto giusta le norme stabilite dagli articoli 2 e 3. »

**PRESIDENTE.** Domando prima se è appoggiato l'emendamento del signor Iosti.

(È appoggiato.)

**DEMARIA.** Ho domandato la parola per dimostrare che si tratta di due accertamenti. Uno è quello della cifra dei danni rispettivi, il secondo è quello di fissare quali danneggiati debbano essere risarciti.

Quanto alla cifra dei danni rispettivi è già fissata, perchè abbiamo il lavoro delle due Commissioni che si ritiene, quantunque le medesime abbiano cessato. Quanto al dichiarare quali siano i danneggiati da risarcire, è qui che si tratta di vedere se convenga meglio che vi sia una Commissione apposita che si gioverà di tutti i mezzi indicati dall'onorevole Iosti, e se ciò debba essere fatto dal Ministero o dagli intendenti. La Commissione ha creduto che la garanzia sarebbe stata maggiore, che l'arbitrio sarebbe stato più circoscritto se la distribuzione de' soccorsi fosse fatta da una Commissione la quale si gioverà dei municipii certamente, perchè sono quelli che possono dare un lavoro più preciso.

Così, ripeto, l'arbitrio sarà certamente minore nel lavoro di questa Commissione che nel lavoro quale fu proposto dal deputato Iosti; mi pare pertanto che il sistema proposto dall'onorevole deputato Iosti non sia da preferirsi.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Forse non vi sarebbe difficoltà per accettare l'emendamento del signor deputato

Iosti se non vi ostasse questa considerazione, che, cioè, per fare un riparto per le due provincie, è necessario un lavoro complessivo affinché il totale delle indennità non superi le 500,000 lire. Ma i due intendenti, quantunque appoggiati dai rispettivi municipi, non potrebbero farlo, dovendosi combinare le domande dei cittadini di amendue le provincie; ma bensì fa d'uopo nominare una Commissione per accertare lo stato delle fortune dei danneggiati e provvedere pel riparto. Nulla impedisce, del resto, che della Commissione facciano parte anche i due intendenti acciò, verificate le cose per mezzo dei rispettivi municipi, si abbia quel lavoro che è necessario per distribuire l'intera somma fra le due provincie.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**COSSATO.** Domando la parola contro l'emendamento del signor Iosti.

*Voci.* Lo ha ritirato.

**COSSATO.** Allora proporrò l'emendamento che aveva già accennato un momento fa; questo consisterebbe nell'aggiungere dopo le parole: « Un primo riparto del 5 per 100 del danno come sovra stabilito » queste altre: « Coll'avvertenza però che tra il patrimonio rimasto al danneggiato e l'indennità concessa non si oltrepassino le 10,000 lire. »

Mi pare che questo limite sia giusto, perchè la Commissione ha voluto dare una indennità a coloro soltanto che hanno un patrimonio inferiore alle 10,000 lire, perchè quando uno per mezzo dell'indennità venga a conseguire tal somma, si trova nel novero di coloro che sono esclusi da ogni diritto alla medesima.

**PICCON, relatore.** L'emendamento testè proposto è ravvisato dalla Commissione come inutile, perchè sta in fatto che non vi è alcuno che abbia sofferto danni che ascendano a lire 10,000.

**CAVALLINI.** Contro l'emendamento dell'onorevole generale Cossato debbo fare un'osservazione, ed è che il medesimo si troverebbe in opposizione col successivo articolo il quale, provvedendo a coloro che possedessero un patrimonio maggiore di lire 10,000, ed essendo in correlazione cogli articoli precedenti, non potrebbe più trovare la sua applicazione quando venisse adottato l'emendamento suaccennato.

**PRESIDENTE.** Metto adunque ai voti la prima parte di quest'articolo.

(È approvata.)

Metto ai voti l'emendamento Cossato.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Pongo ai voti la seconda parte dell'articolo 4.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 5:

« Nel caso che, soddisfatti i danneggiati di ristretta fortuna, rimanesse un sopravanzo, questo verrà ripartito fra i danneggiati più bisognosi dopo quelli contemplati dall'articolo 3. »

*Molte voci.* A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** Se la Camera lo vuole, questa discussione sarà rimandata a domani. Vorrei però consultarla sopra una deliberazione che importa di prendere oggi; sia per la solennità dei giorni in cui entriamo, sia per aderire alle istanze di molti che vorrebbero avere pochi giorni di congedo, venni pensando al modo di conciliare queste esigenze colla necessità di dar esito ai molti lavori che abbiamo; laonde io proporrei alla Camera che volesse fissare tale vacanza per i giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì.

*Voci.* Anche giovedì.

*Altre voci.* No! no! Bastano quattro giorni.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Io proporrei alla Camera che la vacanza si restringesse ai tre giorni di sabato, domenica e lunedì.

**NOTTA.** Propongo di cominciare venerdì. (No! no! — Sì! sì!)

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del signor ministro dell'interno.

(La Camera delibera di non tener seduta ne' giorni di sabato, domenica e lunedì.)

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge per risarcimento ai danneggiati nell'ultima guerra;

2° Discussione del progetto di legge sul sistema stradale della Sardegna.